



MISURA 07
Sottomisura 7.1 e 7.1.1

P.S.R LAZIO 2014-2020



PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI VICO

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Aggiornate alla nota d'ufficio per la Comunità)

formato: A4

data: Aprile 2023



Ente Riserva



Direttore: Dott. Angelo Cappelli
RUP: Dott. For. Giuseppe Puddu
Dirigente servizio tecnico: Dott.ssa Loredana Tanga
Responsabile servizio vigilanza: Dott. Armando Di Marino

Ufficio di Piano:
Dott. For. Giuseppe Puddu (settore naturalistico, agroforestale)
Dott. Andrea Sasso (settore storico archeologico, comunicazione)

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI)



Alpha Consult S.r.l.

Arch. Francesca Barelli

Dott.ssa Irene de Sapia

StudioSilva S.r.l.
(mandataria)

Avv. Edi Spinelli

Gruppo di lavoro

Dott. For. Paolo Rigoni (capogruppo, componente agro forestale)
Arch. Francesca Barelli (coordinatore, componente antropica)
Dott.ssa Irene de Sapia, (Studio di incidenza, componente biotica)
Avv. Edi Spinelli (aspetti normativi)
Ing. Paolo Di Giacomo (SIT, componente idrogeologica)
Ing. Tullia Di Giacomo (SIT e informatica applicata)
Arch. Marianna Amendola, (componente storico culturale e VAS)
Dott. Daniele Raponi, (componente abiotica)
Dott.ssa Emanuela Carli, (vegetazione, flora, habitat).
Dott. Antonio Pizzuti Piccoli, (aspetti faunistici - erpetofauna)
Dott. Sc. Agr. Luca Naldi (componente agro forestale)





TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art.1) Finalità del Piano della Riserva Naturale (PdR)	3
art.2) Contenuti ed elaborati del PdR	4
2.1 <i>Elaborati con valore descrittivo e di indirizzo (non prescrittivi)</i>	<i>5</i>
2.2 <i>Elaborati con valore normativo o regolamentare (prescrittivi)</i>	<i>6</i>
art.3) Efficacia e attuazione del PdR	7
3.1 <i>Validità del PdR ai sensi delle normative vigenti</i>	<i>7</i>
3.2 <i>Rapporti con altri strumenti di pianificazione</i>	<i>8</i>
3.3 <i>Tipologie di intervento ai fini dell'attività edilizia e definizioni in uso nel PdR.....</i>	<i>9</i>
art.4) Direttive e prescrizioni per sistemi e componenti	11
4.1 <i>Sistema idrogeologico e tutela della risorsa idrica</i>	<i>11</i>
4.2 <i>Beni minori di valore storico-testimoniale</i>	<i>12</i>
art.5) Aree gravate da uso civico	12
TITOLO II – DISPOSIZIONI STRUTTURALI	13
art.6) Il territorio della Riserva	13
art.7) Quadro strategico	13
7.1 <i>Contesti paesaggistici locali</i>	<i>13</i>
7.2 <i>Ambiti gestionali omogenei</i>	<i>14</i>
7.3 <i>Schema direttore.....</i>	<i>14</i>
art.8) Aree funzionalmente connesse.....	14
TITOLO III - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE.....	16
art.9) Articolazione generale	16
art.10) Zona A - RISERVA INTEGRALE.....	16
10.1 <i>A₍₁₎ tratto comprendente parte marginale delle Pantanacce e limitrofa zona lacuale.....</i>	<i>17</i>
art.11) A2 Riserva integrale accessibile	17
art.12) Zona B - RISERVA GENERALE.....	18
art.13) B* “Riserva generale orientata al recupero”	19
13.1 <i>B*₍₁₎ Monte Venere</i>	<i>20</i>
13.2 <i>B*₍₂₎ Ambienti acquatici e di transizione (Lago di Vico e sue sponde).....</i>	<i>21</i>
13.3 <i>B*₍₃₎ Reticolo idrografico minore.....</i>	<i>22</i>
13.4 <i>B*₍₄₎ Praterie delle Pantanacce</i>	<i>23</i>
13.5 <i>B*₍₅₎ Complessi di valore archeologico e storico-culturale in ambienti di valore naturalistico</i>	<i>24</i>
13.6 <i>B*₍₆₎ Versanti boscati delle coste di Vico e della cava delle Macine.....</i>	<i>25</i>
13.7 <i>B*₍₇₎ Area di rigenerazione paesaggistico-ambientale (ex area NBC).....</i>	<i>26</i>
13.8 <i>B*₍₈₎ Spiagge attrezzate (Bella Venere e Lungo lago di Ronciglione).....</i>	<i>26</i>
13.9 <i>B*₍₉₎ Centro servizi biodiversità ittica e pesca sportiva S. Lucia</i>	<i>28</i>
art.14) B - Riserva generale	29
art.15) ZONA C – AREE DI PROTEZIONE	29
art.16) C* “Protezione orientata alla valorizzazione e promozione paesaggistica”.....	30
art.17) C “Protezione”	32
art.18) ZONA D – ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE	33
art.19) D* Qualificazione e promozione della fruizione ambientale	34
19.1 <i>D*₍₁₎ Punta del Lago</i>	<i>34</i>
19.2 <i>D*₍₂₎ Lido dei Pioppi.....</i>	<i>34</i>
19.3 <i>D*₍₃₎ Campeggio natura</i>	<i>35</i>
19.4 <i>D*₍₄₎ Centro ippico e foresteria “La casetta della Riserva”.....</i>	<i>35</i>
19.5 <i>D*₍₅₎ Servizi turistici “Bella Venere”.....</i>	<i>36</i>



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

19.6	<i>D*(6) Centro integrato servizi Poggio Gallesano (sede della Riserva)</i>	36
art.20)	D Promozione economica e sociale	36
20.1	<i>D(1) Centro abitato di Punta del lago</i>	36
20.2	<i>D(2) Abitato in località punta dello Scoglio</i>	37
20.3	<i>D(3) Abitato da recuperare in località poggio Cavaliere</i>	38
art.21)	D2 Zone con funzioni speciali	38
art.22)	Proposta di aree contigue e relativa disciplina	39
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO		40
art.23)	Sistema dell’accessibilità e mobilità interna alla Riserva	40
23.1	<i>Rete Escursionistica della Riserva</i>	40
TITOLO V - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E FUNZIONI DELL’EG		41
art.24)	Modalità generali	41
24.1	<i>Convenzionamenti, accordi e programmi attuativi</i>	41
24.2	<i>Partecipazione alla gestione della Riserva</i>	42
24.3	<i>Nulla osta e funzioni dell’Ente Gestore</i>	43
24.4	<i>Autorizzazioni</i>	43
24.5	<i>Monitoraggio</i>	43
art.25)	Regolamento	43
25.1	<i>Finalità</i>	43
25.2	<i>Efficacia e contenuti del Regolamento</i>	44
art.26)	Manuale di gestione (MG)	44
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE		45
art.27)	Salvaguardia generale	45
art.28)	Norma transitoria	45



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art.1) Finalità del Piano della Riserva Naturale (PdR)

1. Il Piano della “Riserva Naturale Regionale Lago di Vico” ha lo scopo prioritario di assicurare, in modo omogeneo e coordinato, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di risorse naturalistiche, ambientali, paesaggistiche e culturali, riconosciute nel territorio identificato dalle seguenti aree (di seguito “**territorio protetto**”), la cui gestione è di competenza dell’Ente Monti Cimini Riserva Naturale lago di Vico (di seguito **Ente Gestore, EG**):
 - Riserva Naturale Regionale Lago di Vico, istituita con Legge Regionale 47/1982 (successivamente integrata con LR 24/2008);
 - ZSC IT6010023 “Monte Fogliano e Monte Venere”, (affidata in gestione all’EG con DGR 305/2018);
 - ZSC IT6010024 “Lago di Vico”, (affidata in gestione all’EG con DGR 305/2018);
 - ZPS IT6010057 “Lago di Vico - Monte Fogliano e Monte Venere “. (Affidata in gestione all’EG con DGR 498/2019).
2. Il PdR, attraverso gli elaborati tecnici di cui al successivo art.2) e gli strumenti attuativi di cui agli art.25) e art.26), concorre, in sinergia con la normativa di riferimento territoriale e di settore, alla realizzazione dei seguenti obiettivi che garantiscono la tutela integrata delle risorse di cui al comma 1:
 - a) Conservazione dell’integrità dell’ecosistema lacustre, comprensivo dei valori naturalistici e geomorfologici riconosciuti dal PdR, attraverso il mantenimento-miglioramento dei livelli di biodiversità e funzionalità ecologica delle zone umide e delle prestazioni ambientali - paesaggistiche degli ambienti urbanizzati presenti all’interno della Caldera;
 - b) Conservazione dell’integrità dell’ ecosistema forestale della “mezza-luna” calderica, comprensivo dei valori geomorfologici, naturalistici, archeologici e storico – testimoniali riconosciuti dal PdR, attraverso il potenziamento della connessione ecologica verso il sistema dei boschi dell’apparato vicano-cimino, il mantenimento-miglioramento dei livelli di biodiversità e funzionalità ecologica delle aree boschive e la tutela attiva dei beni culturali e delle singolarità geomorfologiche e ipogee presenti;
 - c) Conservazione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche e testimoniali riconosciute dal PdR all’interno dei terrazzamenti antichi della conca di Vico, attraverso il loro recupero in una logica di rete e l’attuazione di progetti ambientali e di paesaggio;
 - d) Valorizzazione e/o ripristino degli usi agricoli storici (polocolture di pianoro) compatibili con i valori naturalistici riconosciuti dal PdR, attraverso l’incremento di aree libere-aperte (seminativi e prati stabili) con valore ecologico di agroecosistemi e di connotazione scenica della conca del lago (*affacci belvedere*);
 - e) Miglioramento del livello di biodiversità e di identità paesistica della valle di Vico attraverso l’attuazione di azioni di drenaggio dei suoli e la regolamentazione delle attività agricole presenti volta al recupero di un assetto fondiario e colturale coerente con i valori naturalistici e culturali riconosciuti dal PdR, nonché al miglioramento delle prestazioni ambientali all’interno dei nocioleti;



- f) Promozione del turismo di qualità, come risorsa economica durevole, in termini di innovazione dei servizi turistici legati alla fruizione degli spazi aperti, dei percorsi tematici della viabilità rurale e forestale (escursionismo e mountain-bike) e di sensibilizzazione al turismo responsabile (principi della CETS).
3. Le azioni previste nel Manuale di gestione (MG), promosse dall'EG, costituiscono una forma di incentivo alle politiche di riqualificazione del territorio ed il presupposto per la costruzione bottom-up dei programmi e dei progetti da sviluppare nell'ambito del Piano di sviluppo economico e sociale nonché per l'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali.
 4. Attraverso opportuni indirizzi, il PdR promuove l'integrazione degli interventi previsti nella Riserva Naturale Lago di Vico in attuazione degli obiettivi di cui alle lettere a) - f), con quelli all'interno del territorio identificato come area vasta di riferimento ambientale, con particolare riferimento alle aree funzionalmente connesse di cui all'art.8) e alle aree contigue proposte di cui all'art.22).

art.2) Contenuti ed elaborati del PdR

1. In attuazione della legislazione statale e regionale in materia di pianificazione di Aree naturali protette e Siti Rete Natura 2000, il PdR individua e specifica:
 - a) le correlazioni del territorio con il sistema regionale delle aree protette nonché con Rete Ecologica Regionale del Lazio (R.eco.R.d.), attraverso una pianificazione relativa ad un'area vasta di riferimento ambientale, in termini descrittivi e di eventuali impatti (valori - pressioni/minacce) sulle componenti ambientali;
 - b) la perimetrazione del territorio della Riserva;
 - c) l'organizzazione generale della Riserva Naturale Lago di Vico, la sua articolazione in zone e sottozone e la relativa disciplina normativa e gestionale;
 - d) le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie rilevati nelle aree della Rete Natura 2000, complete di una valutazione economica di massima e con indicazione del grado di priorità;
 - e) le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse della Riserva in ciascuna zona o sottozona;
 - f) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
 - g) il sistema di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della Riserva;
 - h) i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
 - i) i modi e le forme di utilizzazione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche comprese nel territorio, coerentemente con i principi della sostenibilità e con l'interesse pubblico.
2. Gli elaborati che compongono il PdR sono sia di *natura* descrittiva o di indirizzo (**non prescrittivi**) sia di natura normativa o regolamentare (**prescrittivi**).
3. La disciplina del PdR è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi; in caso di discordanza, prevale la norma scritta.



2.1 Elaborati con valore descrittivo e di indirizzo (non prescrittivi)

1. Gli elaborati descrittivi (e relativi allegati) di seguito riportati, hanno carattere non prescrittivo, con valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte definite all'interno degli elaborati prescrittivi di Piano:

Documenti

REL Parte I	Relazione illustrativa (parte I) Repertorio delle conoscenze (QC);
REL Parte II	Relazione illustrativa Quadro interpretativo - valutativo e strategico (QV_QS).

Elaborati cartografici

QC01	Carta di inquadramento territoriale;
QC02	Carta geologica;
QC03a	Carta dei dissesti: pericolosità geomorfologica e idraulica;
QC03b	Carta delle risorse geomorfologiche e idriche;
QC04	Carta dei tipi di suolo;
QC05	Carta della vegetazione potenziale;
QC06	Carta della vegetazione reale;
QC07	Carta degli habitat;
QC08	Carta delle vocazioni faunistiche;
QC09	Carta delle permanenze del sistema insediativo storico culturale;
QC10	Carta dei vincoli territoriali;
QC11	Carta dell'uso del suolo;
QC12	Carta delle risorse agroforestali.

2. Gli elaborati di indirizzo contenenti elaborazioni di sintesi interpretative dei valori e delle criticità individuate all'interno del Quadro Conoscitivo (QC), di seguito riportati, nonché il quadro di riferimento delle strategie e dei progetti del Quadro strategico (QS), hanno carattere *non prescrittivo*, con valore programmatico e di supporto alle valutazioni pianificatorie e gestionali:

Documenti

REL Parte III (QP)	Relazione illustrativa Quadro progettuale;
MG	Manuale di gestione e schede degli interventi proposti;

Elaborati cartografici



QI01	Complesso funzionale ambientale: valore naturalistico e qualità complessiva degli ecosistemi;
QI02	Complesso funzionale antropico: rete insediativa contemporanea e strutture di lunga durata;
QV01	Carta delle pressioni e minacce;
QS01	Carta dei contesti paesaggistici locali;
QS02	Carta degli ambiti gestionali omogenei;
QS03	Schema direttore.

3. Resta fermo il carattere prescrittivo delle norme che garantiscono la conformità degli obiettivi di qualità paesaggistica alla normativa sovraordinata relativa al paesaggio e ai beni culturali, esplicitati all'art.7).
4. Per quanto attiene ai territori esterni alla Riserva e ad essa funzionalmente connessi, le indicazioni espresse negli elaborati cartografici di Piano e nelle presenti NTA assumono valore di indirizzo da perseguire attraverso intese e accordi di pianificazione tra l'EG, gli Enti locali e gli altri Enti eventualmente preposti in funzione dei singoli interventi.

2.2 Elaborati con valore normativo o regolamentare (prescrittivi)

1. Gli elaborati con valore normativo, che definiscono i diversi livelli di tutela e disciplinano le modalità di trasformazione del territorio, definite all'interno del quadro progettuale (QP), di seguito riportati e distinti per contenuto e finalità, hanno valore prescrittivo:

Documenti:

- NTA Norme Tecniche di Attuazione;
- REG Regolamento.



Elaborati cartografici (QP):

QP01	Perimetrazione della Riserva (Confronto tra perimetro istitutivo e proposto su base CTR e catastale integrata, scala 1.10.000);
QP02	Carta delle proprietà pubbliche (Perimetrazioni su base catastale con individuazione delle aree/beni pubblici, scala 1.10.000);
QP03	Carta di articolazione in zone di protezione (Perimetrazione delle zone su base CTR e catastale integrata, scala 1.10.000);
QP03a	Proposta di Aree contigue su base CTR;
QP04	Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva".

art.3) Efficacia e attuazione del PdR

1. Il PdR viene adottato con deliberazione del Consiglio dell'EG e approvato dal Consiglio Regionale con le procedure e nei termini indicati all' art.26 c 4 della LR 29/97 e ss.mm.ii.
2. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione sul B.U.R.L. ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.
3. Il PdR ha validità decennale e l'EG ne promuove opportuni aggiornamenti almeno ogni 10 anni, in conformità alle modalità e alle procedure, previste dall'art.26 c 5 della LR 29/97 e ss.mm.ii, per la sua formazione.
4. Il PdR si attua attraverso gli strumenti tecnici previsti dalla Legge n. 394/91 ss.mm.ii, dettagliati al Titolo V delle presenti norme, nonché attraverso la promozione e il coordinamento da parte dell'EG degli interventi individuati nella tavola QP04 "Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva".

3.1 Validità del PdR ai sensi delle normative vigenti

1. Con l'atto di approvazione del presente PdR e dei relativi strumenti attuativi, la Regione Lazio accerta la conformità di tutti gli elaborati tecnici illustrativi e normativi alle seguenti leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pianificazione territoriale ambientale e paesaggistica:
 - Direttive CEE 92/43 "Habitat" e 2009/147 "Uccelli" ss.mm.ii;
 - Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
 - D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - Legge 394/1991 "Legge quadro sulle Aree naturali protette" e ss.mm.ii;
 - LR n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
 - LR n. 87/1990. "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";
 - LR n. 18/88. "Tutela di alcune specie della fauna minore";
 - LR n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii;



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

- DM 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- DPR. 8.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii;
- DPR. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357”;
- DGR n. 612 del 16.12.2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- DGR 162 del 14/04/2016 Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97– codice IT60100 (Viterbo);
- DGR n.765/2004 “Linee guida per la redazione dei piani delle Aree Naturali Protette Regionali”.

ne ratifica (conseguentemente) la validità di:

- Piano dell’Area Protetta denominata “Riserva Naturale regionale lago di Vico” con riferimento al perimetro di cui al successivo art.6);
 - Piano di Gestione integrato delle ZSC e della Zona di Protezione Speciale, in termini di Misure di conservazione specifiche, con riferimento ai Siti coincidenti con il territorio protetto di cui all’art.1.
2. In particolare, assumono efficacia e valore di elaborati con finalità gestionali dei Siti della Rete Natura 2000, con carattere prescrittivo:
- Il Regolamento (REG);
 - Le schede progetto del Manuale di gestione, secondo quanto segnalato nelle singole schede.
3. Nelle more dell’approvazione del PdR con il relativo Regolamento, nelle porzioni di territorio della Riserva interessate dai Siti Natura 2000, continuano ad applicarsi le Misure di conservazione (MDC) generali (D.G.R. n. 612 del 16/12/2011) e Site specifiche approvate dalla Regione Lazio (D.G.R. n. 162 del 14/04/2016) per le ZSC e il D.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), per la ZPS.

3.2 Rapporti con altri strumenti di pianificazione

1. Il PdR istituisce una disciplina omogenea su tutto il territorio protetto (Riserva/ZSC/ZPS) con riferimento alla pianificazione territoriale urbanistica e naturalistica (Natura 2000). A partire dalla data di pubblicazione del PdR approvato, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e i Piani di settore, per quanto di loro competenza, dovranno:
- assumere nel proprio quadro conoscitivo (per i piani in redazione o di nuova formazione) i contenuti del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro interpretativo (QI) del PdR in particolare con riferimento alla componente



naturalistica, nonché ricercare opportune sinergie con le azioni definite all'interno del quadro Strategico (QS) e del Manuale di gestione;

- recepire la perimetrazione definitiva dell'area Protetta;
 - recepire le indicazioni contenute nel Regolamento, in particolare per quanto attiene le attività e gli interventi da attuarsi nelle zone interessate dalle ZSC/ZPS e nelle aree contigue;
 - favorire, nell'ambito delle procedure di VAS, la coerenza delle scelte di pianificazione e di intervento relative ai territori esterni alla Riserva con gli obiettivi di conservazione indicati nel PdR, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie di interesse conservazionistico, come indicate nel formulario Standard Natura 2000 di ciascun Sito e nel presente Piano (Quadro conoscitivo e carte allegate).
2. A seguito dell'approvazione delle presenti norme e del Regolamento (REG), i Comuni predispongono opportuni integrazioni e aggiornamenti agli strumenti urbanistici in vigore ai fini della coerenza e della conformità alle disposizioni del PdR (parte normativa e regolamentare).
3. Il PdR assume i livelli di tutela stabiliti nel Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), approvato con DCR n. 5/2021, integrandoli e dettagliandoli con specifico riferimento ai caratteri naturalistici e ambientali della Riserva, nonché per gli aspetti storico culturali di maggior dettaglio, nell'ambito della disciplina inerente alle differenti zone di articolazione del territorio di cui al Titolo III delle presenti Norme.

3.3 Tipologie di intervento ai fini dell'attività edilizia e definizioni in uso nel PdR

1. Con riferimento alle tipologie di trasformazione coerenti con gli obiettivi specifici di conservazione attiva e valorizzazione del patrimonio insediativo nelle diverse zone della Riserva, fatte salve eventuali specifiche contenute nelle singole zone, si assumono le seguenti definizioni, in coerenza a quanto stabilito all'art.13 delle NTA del PTPR:
- a) Recupero edifici e manufatti esistenti: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comprendono ampliamenti di volume inferiori al 20% anche fuori della sagoma esistente, nonché gli interventi pertinenziali che comportino realizzazione di nuove volumetrie inferiori al 20% di quella del fabbricato esistente, nei casi espressamente previsti dalla LR n. 38/99 in zona agricola e dalla relativa normativa di settore (LR n. 14/2006);
 - b) Nuova realizzazione: interventi di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti oltre i limiti di cui al punto a); interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune (o altri Enti pubblici); realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che



siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; gli interventi pertinenziali nelle aree di pregio ambientale e paesaggistico che comportino la realizzazione di volumi eccedenti il 20% dell'edificato esistente e/o di manufatti e impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

c) Sostituzione edilizia: interventi di nuova costruzione non rientranti tra gli interventi di cui ai punti a) e b), effettuati mediante demolizione e ricostruzione con variazione di volumetria e sagoma, che portino ad un organismo edilizio totalmente diverso da quello preesistente e mutino i rapporti interni del tessuto urbano.

2. Vengono inoltre introdotte/specificate le seguenti ulteriori definizioni atte a dettagliare/integrare la normativa vigente con quella prevista nelle presenti Norme rispetto ai caratteri propri del territorio della Riserva:

a) Patrimonio edilizio esistente: edifici o manufatti legittimamente realizzati o successivamente legittimati;

b) Beni del patrimonio culturale storico paesaggistico: edifici, strutture edilizie, manufatti, opere, impianti e infrastrutture individuati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ai sensi della Parte II e Parte III;

c) Beni di valore storico-testimoniale (beni minori storico testimoniali): edifici, strutture edilizie, manufatti e opere rurali accessorie, realizzati prima del 1930, censiti nelle schede di cui al Quadro conoscitivo, individuati in via preliminare nel PdR (cfr. Q102 "Rete insediativa contemporanea e strutture di lunga durata") come beni identitari della matrice produttiva della caldera, nonché gli ulteriori beni (edifici e manufatti) individuati nell'ambito di progetti di studio e censimento redatti successivamente all'approvazione del presente Piano;

d) Tracciati antichi: percorsi consolidati che ricalcano direttrici di collegamento territoriale o locale di documentato uso storico, lungo i quali, anche in modo discontinuo, siano stati rinvenute sistemazioni (tratti basolati) o opere accessorie (muretti o ponticelli etc) risalenti a diversi periodi storici;

e) Strade forestali: viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal Decreto 28 ottobre 2021 del MiPAF, art.3 comma 1 lettere a) e b);

f) Strada vicinale (o interpoderale): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, individuata nelle classificazioni comunali, ovvero secondo le diverse interpretazioni giurisprudenziali (cfr Cass. 3130/213) "strade di proprietà privata, costituite con apporti di terreno dei proprietari frontisti, la cui sede rimane privata ma può essere concessa ad uso pubblico o gravata da diritti di servitù di passaggio o altro uso pubblico".



art.4) Direttive e prescrizioni per sistemi e componenti

4.1 Sistema idrogeologico e tutela della risorsa idrica

1. Il Piano persegue la conservazione dell'equilibrio idrogeologico, la tutela ed il miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica. A tal fine, in coerenza con i principi e le prescrizioni derivanti dalla normativa vigente ed i relativi piani di settore, all'interno della Riserva si richiama l'obbligo di uniformarsi alle seguenti norme:
 - Art. 17 "Misure per la tutela delle aree sensibili" e art. 20 "Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia" previste dal PTAR approvato con D.C.R. n.18/2018;
 - Obblighi e divieti previsti per le zone di rispetto e di protezione introdotti dalla DGR n. 539/2012;
 - Linee guida approvate dalla Provincia di Viterbo sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in conformità con il PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari, DM n. 22/2/14 ai sensi dell'Art.6 del D. Lgs n. 150/2012);
 - Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali (DGR n. 117/2020);
 - Principi e criteri della Direttiva Deflussi Ecologici.
2. All'interno della Riserva, fatti salvi i casi espressamente richiamati nelle presenti norme, **non sono consentiti**:
 - a) Interventi atti a modificare il regime naturale delle acque, bonificare ed interrare invasi e stagni, anche di carattere temporaneo;
 - b) Realizzazione di aree impermeabilizzate estese (quali parcheggi asfaltati), che possano alterare significativamente il deflusso superficiale e l'infiltrazione delle acque piovane.
3. Per le diverse funzioni d'uso antropico nelle aree aperte urbane andrà quindi sempre privilegiato l'uso di pavimentazioni permeabili e semi permeabili, con opportuni sistemi di drenaggio, nonché opere integrative per la depurazione naturale delle acque di dilavamento delle aree stradali e di parcheggio.
4. Qualora si rendessero necessari, anche al di fuori delle aree urbanizzate, interventi (es. adeguamento stradale) che possano comportare una "non trascurabile" riduzione di permeabilità superficiale, secondo le soglie di riferimento delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" (DGR n. 117/2020), è fatto obbligo di prevedere e realizzare contestualmente all'intervento opportune "azioni compensative", mirate a garantire il "principio di invarianza idraulica" secondo le modalità ed i criteri espressi nelle suddette linee guida, ove pertinenti.
5. Le opere per l'approvvigionamento idrico a scopi potabili restano definite dall'art. 93 del RD n. 1775/1933. Ai sensi della DGR n. 539/2012, esclusivamente tali opere possono essere realizzate, previa una verifica di invarianza effettuata dall'Autorità di Bacino (ABDAC) sul mantenimento del bilancio idrico sotterraneo e delle condizioni quali-quantitative della risorsa idrica, necessaria per il rilascio del *nulla osta* dell'EG.
6. Per le sole captazioni a scopo potabile esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio idrico ed energetico, ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.
7. A partire dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, le captazioni esistenti per scopi diversi da quelli idropotabili, non potranno essere rinnovate oltre il termine della concessione in atto.



8. Sono incentivati i sistemi di raccolta dell'acqua piovana alternativi all'emungimento o alla captazione, purché nel rispetto delle finalità del sistema.
9. Per ogni altro aspetto normativo non esplicitamente citato si rimanda alla normativa vigente in materia.

4.2 Beni minori di valore storico-testimoniale

1. Il Piano, in coerenza con l'individuazione dei beni tipizzati del PTPR, persegue la conservazione e la valorizzazione dei beni identitari minori, intesi come elementi e architetture rurali locali, rappresentativi del paesaggio rurale di matrice otto novecentesca della caldera del lago di Vico.
2. A tal fine l'EG promuove la formazione dei "Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali" di cui all'art.58 del PTPR, con l'obiettivo di individuare le tipologie di intervento necessarie e i criteri tecnico scientifici per la relativa realizzazione (cfr SCH21 "Censimento e redazione del Manuale di recupero dei beni minori di valore storico testimoniale).
3. Fino all'approvazione dei suddetti programmi, all'interno della Riserva, gli interventi di restauro e risanamento conservativo dei beni minori (come definiti all'art 3.3), anche ai fini del recupero funzionale, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: mantenimento dei caratteri morfotopologici originari, rispetto delle cromie dei materiali e delle finiture storiche in uso nella Riserva, riferite ai manufatti valutati in buono stato di conservazione presenti nel censimento (cfr QV_QS ALL1 "Schede beni del patrimonio culturale storico paesaggistico", es Casale Longinotti, Villa Pace).

art.5) Aree gravate da uso civico

1. Nell'ambito della redazione del PdR è stata effettuata una ricognizione delle aree gravate all'interno dell'area della caldera del Lago di Vico, a partire da quelle individuate nei due Piani di Assestamento Forestale delle aree di proprietà demaniale dei comuni di Caprarola e Ronciglione integrata da opportune verifiche sul sistema telematico catastale dell'Agenzia delle entrate.
2. Per dette aree vige la disciplina vincolante del Demanio, che prevede incommerciabilità, imprescrittibilità, inusucapibilità, divieto di mutamento di destinazione, fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.
3. Tali aree, cartografate nell'elaborato grafico RA01 "Carta delle aree gravate da uso civico", ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del D. Lgs n. 42/2004, nonché della LR n. 24/1998 della Regione Lazio, sono soggette a vincolo paesaggistico.
4. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della L n. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità coerenti con gli obiettivi del Piano della Riserva e compatibili con la disciplina dettata dalle presenti norme tecniche di attuazione e dal Regolamento, al quale si rimanda per le modalità di accesso alle suddette aree.



TITOLO II – DISPOSIZIONI STRUTTURALI

art.6) Il territorio della Riserva

1. Il territorio della Riserva comprende le parti dei Comuni di Caprarola e Ronciglione entro il confine individuato nella cartografia in scala 1:10.000 (allegato A) riportata nella Legge Regionale n. 24/2008 (legge che ha integrato la legge istitutiva n. 47/1982). Rispetto a tale identificazione, il presente Piano apporta modifiche in termini di:
 - miglior definizione del perimetro su confini certi corrispondenti a limiti amministrativi, fisiologici, geomorfologici o infrastrutturali insediativi, appoggiati su base catastale e su CTR;
 - individuazione di aree di ampliamento o riduzione in conformità a quanto previsto dalla DGR n.765/2004.
2. Le aree di nuova annessione e quelle di riduzione contribuiscono alla ridefinizione del perimetro dell'area protetta e sono identificate sull'elaborato grafico QP01 "Perimetrazione della Riserva (*Confronto tra perimetro istitutivo e proposto su base CTR e catastale integrata, scala 1.10.000*)".
3. I criteri adottati e le caratteristiche delle aree annesse sono descritti nella Relazione tecnico illustrativa (REL Parte III).
4. Il nuovo perimetro proposto esplica efficacia, in regime di salvaguardia (art. 12, comma 3, DPR n. 380/2001) a partire dall'adozione del presente PdR e diviene cogente all'entrata in vigore del Piano dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Regionale con la pubblicazione sul BURL.

art.7) Quadro strategico

1. Il quadro strategico costituisce la dimensione programmatica e di indirizzo del PdR per il territorio della Riserva con le relative aree contigue e le aree ad esso funzionalmente connesse nell'area vasta di riferimento ambientale e paesaggistico. Sono elaborati costitutivi del quadro strategico con valore strutturale:
 - a) QS01 "Carta dei contesti paesaggistici locali";
 - b) QS03 "Schema Direttore.

7.1 Contesti paesaggistici locali

2. La Riserva Naturale Lago di Vico, entro il suo perimetro, costituisce patrimonio culturale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
3. Il PdR garantisce, in conformità a quanto definito dal D. Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii. e dalla CEP (Convenzione europea del paesaggio), la tutela e la valorizzazione dei caratteri (elementi di struttura e di funzionalità) dei seguenti contesti paesaggistici individuati (TAV QS01 "Carta dei contesti paesaggistici locali"):
 - **1:** dell'acqua e dell'ecosistema lacustre;
 - **2:** della selva Cimina, ecosistema forestale della "mezza-luna" calderica;
 - **3:** dei terrazzamenti antichi antropizzati della conca di Vico (costa del Procoio, Pie di Magine, Poggio Cavaliere);



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

- **4:** della policoltura storica di pianoro con visuali aperte sulla conca del lago;
- **5:** delle colture intensive contemporanee della valle di Vico.

4. Gli obiettivi esplicitati all'art. 1, comma 2 delle presenti NTA rivestono carattere prescrittivo per le azioni da porre in essere nel territorio della Riserva e riferimento programmatico - gestionale per la pianificazione locale nelle aree di contesto contermini. Tali obiettivi definiscono un livello di maggior dettaglio degli obiettivi di qualità paesaggistica del PTPR.

7.2 Ambiti gestionali omogenei

1. Gli ambiti gestionali, di cui alla TAV QS02 "Carta degli ambiti gestionali omogenei", sono assunti come porzioni di territorio caratterizzate da medesime criticità che, in relazione ai diversi contesti paesaggistici riconosciuti in cui ricadono, richiedono strategie gestionali organiche, ovvero tipologie di tutela e/o di intervento mirate al raggiungimento dell'obiettivo di contesto paesaggistico.
2. Tali ambiti, individuati in modo schematico mediante una griglia sul territorio (250x250 m), rivestono un ruolo di supporto alla fase di pianificazione, in coerenza con quanto scritto all'art. 2.1 comma 2 delle NTA, nell'individuazione e articolazione in zone di cui al successivo Titolo III.

7.3 Schema direttore

1. Lo Schema direttore costituisce il quadro di riferimento, in termini di relazioni e integrazione, del territorio della Riserva con la Rete Ecologica Regionale, con la Rete culturale provinciale e con il contesto socio - economico (*servizi e infrastrutture*), espressi dai diversi livelli di pianificazione (*territoriale e locale*).
2. L'elaborato QS03 "Schema direttore" viene assunto quale quadro progettuale complessivo di sintesi, con significato evocativo/prefigurativo del progetto di territorio (*in termini di reti*), di riferimento programmatico per l'attuazione del Piano.
3. Esso esplicita la coerenza tra i paesaggi riconosciuti, le criticità rilevate (pressioni e minacce) e le relative esigenze gestionali e scelte di Piano (*macrostrategie, obiettivi specifici, azioni*); evidenzia le relazioni tra i contenuti dei diversi strumenti del PdR (descrittivi, normativi o di indirizzo e progettuali), attraverso l'individuazione di elementi strutturali del territorio (*beni, risorse, struttura infrastrutturale - insediativa*) e progetti strategici.
4. I progetti strategici si attuano attraverso gli interventi descritti nelle specifiche schede progetto all'interno del Manuale di gestione (MG).
5. Lo Schema direttore è parte integrante del Piano della Riserva e ne segue l'iter di approvazione normato dalla Legge quadro; i progetti e gli strumenti attuativi promossi o attuati successivamente all'entrata in vigore del PdR, dovranno essere coerenti con i criteri, gli obiettivi e le scelte progettuali riportate nello schema direttore stesso.

art.8) Aree funzionalmente connesse

1. Sono aree funzionalmente connesse, quelle per le quali, nello Schema direttore, sono individuati elementi puntuali o areali di interesse per l'attuazione delle strategie del Piano connesse al miglioramento dell'accessibilità e/o della



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

fruizione, alla messa in rete (nell'ambito di circuiti di area vasta) di beni di interesse culturale e testimoniale rilevati internamente alla Riserva e alla valorizzazione di aspetti paesaggistici peculiari in continuità con la Riserva.

2. La perimetrazione puntuale di tali aree, rappresentate nello schema in modo ideogrammatico, potrà avvenire nell'ambito dei progetti strategici o tematici, con riferimento al sistema "Porte dell'area protetta", in accordo con i comuni e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.



TITOLO III - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI PER ZONE

art.9) Articolazione generale

1. Sono soggette alle norme riportate nel presente titolo le aree perimetrare nella tavola QP03 “Carta di articolazione in zone di protezione”, redatta in conformità alla normativa vigente ambientale e di settore, che assume validità ed efficacia su tutto il territorio della Riserva ai sensi della L n. 394/1991 e della LR n. 29/97 e ss.mm.ii.
2. Nei successivi articoli viene riportata la disciplina generale per ciascuna zona e quella specifica per le relative sottozone.

art.10) Zona A - RISERVA INTEGRALE

1. Le zone A individuate dal presente PdR, ai sensi della L n. 394/91 e in conformità alla LR n. 29/97, corrispondono alle aree di più elevato valore naturalistico ed ecosistemico complessivo o che maggiormente si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale dell'ecosistema delle zone umide e dell'ecosistema lacustre limitrofo ad esse; a tali aree, corrispondenti prevalentemente agli ambienti acquatici o umidi (habitat di Direttiva 92/43/CEE 3130 - *Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o Isoeto-Nanojuncetea*, 3140 - *Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp e 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition*) o caratterizzati da vegetazione elofitica a *Phragmites australis*, in cui l'antropizzazione è limitata, viene riconosciuta una spiccata sensibilità all'interno della Riserva, prevalentemente in relazione al valore di funzionalità ecologica e della risorsa idrica nelle diverse “forme e funzioni” e ai valori ambientali riconosciuti (popolazioni faunistiche esistenti, habitat di interesse comunitario e habitat di specie faunistiche).
2. Nelle zone di Riserva integrale, la disciplina è finalizzata prioritariamente alla conservazione dell'ambiente nella sua integrità, attraverso interventi migliorativi e ricorrendo, dove necessario, alla limitazione degli usi e delle attività antropiche non compatibili con le esigenze di conservazione.
3. In tutte le zone A **sono vietati** interventi di costruzione e la realizzazione anche temporanea di strutture e attrezzature per la fruizione e l'accesso al lago, salvo quanto specificato nelle singole sottozone.
4. È **prescritto l'obbligo** di rimozione delle strutture esistenti (pontili fissi o galleggianti, attracchi o altri manufatti tipo muri, recinzioni, ecc.) che interessino anche parzialmente l'area e risultino prive di regolare titolo abilitativo, autorizzazione paesaggistica e *nulla osta* dell'EG (se previsti all'epoca di costruzione).
5. L'EG promuove altresì la rimozione delle strutture esistenti, anche se legittimamente realizzate, che alla data di approvazione del PdR risultino in contrasto con le norme di tutela generale delle Zone A. L'EG provvederà a censire tutte le strutture esistenti, prevenendo l'eventuale ricollocazione nell'ambito delle zone A2, o il mantenimento in coerenza con il progetto complessivo previsto nella Scheda progetto n°01 “*Ricostituzione della fascia spondale di transizione ecologica – B***” (SCH01) e con i criteri riportati all'art.11) comma 3 (con riferimento allo studio di fattibilità richiesto). Qualora, all'esito positivo dello studio di fattibilità, tali strutture interessino anche parzialmente la Zona A, ne è consentito il mantenimento e l'utilizzo in deroga al divieto di cui al comma 3.



6. Fino alla realizzazione degli interventi previsti nella scheda progetto SCH01 e comunque non oltre 12 mesi dall'approvazione del Piano, in deroga ai divieti di cui al comma 3, è consentito l'utilizzo delle strutture esistenti legittimamente autorizzate e funzionanti alla data di adozione del Piano. Non sono consentiti interventi di recupero di strutture dismesse o precarie, per le quali si dovrà prevedere la rimozione.
7. **È vietato** transitare con qualsiasi mezzo a motore e ormeggiare al di fuori degli idonei "corridoi" appositamente segnati (campi boa) per l'accesso al lago, previsti nelle confinanti Zone A2.
8. In considerazione della presenza di elementi di particolare importanza per la conservazione, altamente vulnerabili agli effetti dei disturbi antropici (*habitat 3140 Chara*), in tali zone il transito con mezzi a motore è **consentito** solo sotto stretto controllo, previa comunicazione all'EG limitatamente ai seguenti casi:
 - attività, svolta solo da personale autorizzato, di soccorso, sorveglianza e controllo o per documentati motivi di studio e ricerca scientifica e monitoraggio della biodiversità;
 - controllo e manutenzione dell'area da parte del personale autorizzato dall'EG;
 - interventi ai fini della regolamentazione del ciclo idrico naturale e della depurazione delle acque;
 - interventi di manutenzione programmata delle infrastrutture idriche e delle strutture per l'accesso al lago legittimamente autorizzate ovvero previste dal PdR nell'ambito degli interventi per l'accessibilità e fruizione.
9. L'esercizio, le modalità e i periodi di svolgimento delle attività e degli interventi ammessi sono soggetti alla disciplina prevista nel Regolamento.
10. Di seguito le Zone A individuate e numerate nella tavola QP03 "Carta di articolazione in zone di protezione".

10.1 A₍₁₎ tratto comprendente parte marginale delle Pantanacce e limitrofa zona lacuale

1. La zona è caratterizzata prevalentemente da prati umidi, piccoli lembi di giuncheti, vegetazione elofitica a *Phragmites australis*, parte del lago con comunità idrofite e algali. In tale zona sono presenti ambienti valutati idonei alla riproduzione di specie faunistiche di interesse conservazionistico, comprese specie di Direttiva (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CEE).
2. Le attività eventualmente consentite devono essere volte alla conservazione e prioritariamente alla riduzione progressiva di processi dinamici di alterazione, in particolare attraverso la rimozione dei fattori di pressione rilevati nel quadro valutativo.

art.11) A2 Riserva integrale accessibile

1. Il PdR individua lungo la costa del lago i seguenti tratti in cui consentire, con opportuni accorgimenti progettuali, la realizzazione di strutture leggere (piattaforme di ridotte dimensioni e/o pontili in legno) per l'accesso e la pratica della pesca sportiva, nonché il posizionamento di boe o gavitelli di delimitazione del corridoio di accesso per i natanti di piccole dimensioni non a motore nonché altri mezzi utilizzati per gli usi sportivi consentiti:

A2 ₍₁₎ Spiaggia attrezzata Bella Venere;



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

A2 ⁽²⁾ Spiaggia attrezzata centro Navigaloppa;

A2 ⁽³⁾ Località S. Lucia;

A2 ⁽⁴⁾ Pendici di Monte Fogliano (ex “centro studi”);

A2 ⁽⁵⁾ Zona del calatore nel tratto compreso tra il sito adiacente al Sans Souci, sino al termine della Nautica Fiorò.

2. La realizzazione degli interventi in detti tratti è sottoposta a VInCA e deve avvenire di concerto con l'EG, previa richiesta di *nulla osta*, in coerenza con il progetto unitario di riqualificazione delle sponde (SCH01) e gli interventi per l'accessibilità e la fruizione previsti nel presente Piano (SCH11).
3. L'individuazione di ulteriori punti di accesso che si rendessero necessari per distribuire il carico turistico, in base a distinte esigenze opportunamente motivate, deve essere effettuata di concerto con l'EG sulla base di uno studio di fattibilità, basato sul riconoscimento del valore naturalistico del tratto (presenza possibile o accertata di specie di interesse conservazionistico e/o habitat di Direttiva) e di quello “vocazionale” (frequentazione attuale/potenziale; valore storico e paesaggistico; variazione usi esistenti/potenziali).
4. Al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, è consentito esclusivamente, previa *nulla osta* dell'EG, il posizionamento temporaneo di strutture galleggianti (pontili o piattaforme) destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoventi giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto. In considerazione della presenza di ambienti di interesse conservazionistico, la richiesta di *nulla osta* deve essere accompagnata da idonea soluzione progettuale che descriva altresì le modalità di messa in opera e rimozione delle strutture.

art.12) Zona B - RISERVA GENERALE

1. Le Zone B individuate dal presente PdR, caratterizzate prevalentemente dalla compresenza di valori culturali e naturalistici fondamentali per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse presenti e dei processi biologici in atto, rappresentano ambienti di rilevante interesse documentario e conservazionistico, che richiedono forme di tutela attiva e integrata.
2. Il grado di vulnerabilità è variabile in funzione dell'estensione, della localizzazione e della composizione specifica delle aree forestali, ma risulta complessivamente legato al corretto e bilanciato svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, degli interventi connessi alla gestione del rischio idrogeologico, alla prevenzione dei fenomeni erosivi, al corretto utilizzo della risorsa idrica, nonché alla corretta regolamentazione degli usi, ivi inclusi gli usi civici e delle attività produttive e/o di fruizione nelle aree di interesse culturale e naturalistico.
3. Nelle Zone B la disciplina è volta a preservare e favorire i processi ecologici atti a mantenere e, ove possibile, migliorare la complessità degli ecosistemi che costituiscono habitat di Direttiva e ambienti di vita per specie faunistiche con priorità di conservazione. In particolare sono da incentivare gli interventi di gestione e miglioramento strutturale



delle formazioni forestali, volte a mantenere le componenti della biodiversità in uno stato di conservazione favorevole, con particolare riferimento alle finalità e agli obiettivi dei Siti Natura 2000 presenti.

4. In tutte le Zone B, la pratica agricola è consentita limitatamente ai soli metodi di agricoltura biologica, salvo quando espressamente vietata dalle presenti norme.
5. In tutte le Zone B **sono vietati** interventi di costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, la realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici, salvo quanto previsto nelle singole sottozone ai fini della gestione selvicolturale, del recupero e della promozione della fruibilità turistico-ricettiva.
6. Gli interventi infrastrutturali ed edilizi, ove consentiti per singola sottozona, devono essere legati alla conduzione delle attività agro-silvo-pastorali in essere, o riferite a progetti di recupero di manufatti e annessi rurali finalizzati al ripristino delle attività di gestione del territorio compatibili o all'eventuale ripristino funzionale dei manufatti stessi ai fini della fruizione della Riserva.
7. Tali interventi devono essere improntati al massimo rispetto delle tipologie edilizie rurali e realizzati privilegiando soluzioni a basso impatto e che non comportino nuove infrastrutture, fatte salve eventuali opere (canalizzazioni per smaltimento reflui e allaccio alla rete idrica esistente, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, accessi carrai agli edifici esistenti, purché non asfaltati), circoscritte all'area di pertinenza fondiaria.
8. Nelle zone ove siano presenti edifici residenziali non connessi all'attività agricola, sono consentiti i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 % delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
9. La disciplina generale viene integrata e articolata per le seguenti singole sottozone:
 - B* Riserva generale orientata al recupero
 - B Riserva generale

art.13) B* “Riserva generale orientata al recupero”

1. Le zone B* corrispondono agli ambiti di salvaguardia e salvaguardia/gestione (in alcuni casi gestione) e sono caratterizzate dalla presenza di ambienti misti (di rilevante valore naturalistico, geologico e/o culturale), che rappresentano elementi fondanti dell'infrastruttura ecologica locale (ecosistemi forestali, ecosistema lacustre e fasce di transizione, aree aperte) e culturale della Riserva (permanenza di beni culturali all'interno dei terrazzamenti antichi della conca di Vico), la cui funzionalità necessita di una maggior regolamentazione delle attività antropiche e di incentivi alla realizzazione di interventi integrati di riqualificazione ambientale e paesaggistica.
2. **Sono consentite**, previo *nulla osta* o autorizzazione dell'EG, secondo quanto previsto nel Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute:
 - attività di ricerca scientifica legate ad azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità;
 - attività di ricerca e scavo legate alla conoscenza e conservazione del patrimonio storico-architettonico e archeologico;



- interventi finalizzati al miglioramento e/o al mantenimento dello stato di conservazione degli habitat forestali presenti e di messa in sicurezza dei suoli e dei versanti;
 - interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti;
 - manutenzione programmata delle infrastrutture esistenti;
 - svolgimento di attività collettive, manifestazioni sportive - ricreative (anche non competitive) secondo le modalità previste nel Regolamento.
3. Sono consentiti, previo nulla osta dell'EG e screening per la VInCA, anche se programmati in base ai Piani di Gestione ed Assestamento Forestale dei Comuni di Caprarola e Ronciglione, gli interventi di utilizzazione forestale comunque finalizzati.
 4. Per gli interventi di somma urgenza si rimanda a quanto previsto nel Regolamento sui regimi di applicazione del *nulla osta*.
 5. Per tutte le attività consentite si dovrà tener conto dei periodi sensibili per le specie faunistiche presenti, secondo quanto definito nel Regolamento.
 6. Di seguito le zone B* individuate nella tavola QP03 "Carta di articolazione in fasce di protezione".

13.1 B*(1) Monte Venere

1. Area rilevante per la compresenza di valori ambientali e paesaggistici: Sito Natura 2000 caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario (9210* - *Faggeti degli Appennini con Taxus e/o Ilex*; 91M0 - *Foreste Pannonicobalcaniche di cerro e rovere*), di boschi misti di latifoglie e castagneti da frutto (in parte habitat di interesse comunitario 9260 – *Foreste di Castanea sativa*); area di rilevanza ecologica (core area della Rete ecologica locale); emergenza di carattere geomorfologico (geosito) e paesaggistico culturale (sito archeologico Pozzo del Diavolo).
2. Per tali zone la disciplina è volta alla salvaguardia e al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat forestali presenti e, più in generale, alla conservazione della biodiversità, nonché alla conservazione dei beni culturali e ambientali presenti.
3. Gli interventi sono finalizzati prioritariamente alla conservazione ed alla ricerca scientifica, per il potenziamento della funzionalità ecosistemica e paesaggistica del M. te Venere.
4. **Sono consentiti**, previo *nulla osta* o autorizzazione dell'EG, secondo quanto previsto nel Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute:
 - il mantenimento del governo a ceduo, laddove esercitato attraverso la pianificazione degli interventi;
 - l'incremento della rinnovazione naturale del faggio;
 - l'incremento dell'eterogeneità strutturale dei soprassuoli e del livello di diversità biologica;
 - il miglioramento della composizione specifica dei soprassuoli attraverso il contenimento/eradicazione della diffusione di specie alloctone forestali e l'eventuale sostituzione con specie autoctone provenienti da germoplasma certificato e vagliato per escludere la presenza di fitopatie;
 - la limitazione del fenomeno dell'erosione diffusa ed incanalata, attraverso interventi di ingegneria naturalistica;



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

- interventi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica.
5. Gli interventi ammessi devono essere realizzati in modo da non arrecare alterazioni delle comunità vegetali e disturbo alla fauna, in particolare nel periodo riproduttivo evidenziati nel Regolamento.
6. **Sono vietate:**
- l'apertura di nuove strade forestali;
 - la modifica/alterazione di tracciati antichi;
 - il diserbo chimico per il controllo della vegetazione erbacea nei castagneti da frutto.
7. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti:**
- la riduzione dell'uso di fertilizzanti a base di nitrati;
 - l'impiego di metodi di coltivazione biologici;
 - la promozione dell'impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali;
 - la promozione dello sfalcio a fine ciclo nei castagneti da frutto, con mantenimento della biomassa tagliata per evitare il dilavamento dei suoli;
 - la coltivazione a castagneto da frutto e a ceduo di castagno;
 - l'individuazione di esemplari arborei (alberi habitat) da lasciare ad invecchiamento indefinito, nell'ambito dei progetti di taglio della fustaia e del ceduo di cerro;
 - l'utilizzo di macchinari per le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco rispettosi del sottobosco arbustivo ed erbaceo e del suolo;
 - la tutela e lo sviluppo della diversità biologica, attraverso interventi volti ad accrescere la disponibilità di micro-habitat e la diffusione delle specie arboree sporadiche.

13.2 B*(2) Ambienti acquatici e di transizione (Lago di Vico e sue sponde)

1. Ecosistema lacustre complesso caratterizzato da delicati equilibri tra i fattori geomorfologici, biologici, paesaggistici ed antropici, costituito dal corpo idrico, la fascia a prateria retrostante le sponde a fragmiteto e la fauna che staziona o si riproduce nel lago e nelle fasce adiacenti.
2. La disciplina è volta al mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e degli ambienti di vita delle specie animali presenti, della qualità delle acque ad un livello idoneo al mantenimento della funzione di bacino idropotabile, dell'utilizzo sostenibile turistico e ricreativo del lago (risorsa socio economica e culturale). Per tali motivi rappresenta un servizio ecosistemico per il quale attuare processi di conservazione attiva.
3. Gli interventi sono finalizzati prioritariamente alla diminuzione progressiva dell'eutrofizzazione delle acque del lago, ai fini di un miglioramento della capacità dello stesso di mantenere inalterato il suo ruolo di *core area* all'interno della più ampia rete fluvio-lacustre del Tevere.



4. Per tali aree il PdR prevede come prioritari gli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione e gestione delle fasce ripariali (SCH01). A tal fine è prescritto l'obbligo di rimozione delle strutture esistenti (pontili, attracchi o altri manufatti, tipo muri, recinzioni ecc.) non autorizzate.
5. **Sono consentiti**, previo *nulla osta* dell'EG e nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel Regolamento:
 - gli interventi di manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture idriche esistenti.
6. In tali zone è **vietato**:
 - esercitare la pratica agricola;
 - la realizzazione di interventi che prevedano scavo e/o movimentazione di terra o necessitino di rimuovere la copertura vegetale esistente, salvo quelli finalizzati al ripristino della fascia spondale con specie vegetali indicate nella scheda progetto n°01 “*Ricostituzione della fascia spondale di transizione ecologica*” (SCH01);
 - la realizzazione di nuovi attracchi e/o pontili ad eccezione di quelli esistenti e segnalati nella tavola QP04 “*Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva* “ e di quanto previsto all'art.10) e seguenti per i punti di accesso al lago.
7. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti**:
 - la rimozione delle strutture esistenti (pontili, attracchi o altri manufatti, tipo muri, recinzioni, ecc.) ancorché autorizzati e la rinaturalizzazione con le modalità previste nella Scheda progetto SCH01;
 - il controllo dei fenomeni di interrimento;
 - la realizzazione di trincee drenanti con margini a cunetta idoneamente inerbite e vegetate, quali opere di intercettazione e collettamento delle acque provenienti sia dal ruscellamento dai campi coltivati, che dalle aree urbanizzate/antropizzate;
 - interventi volti alla ricostituzione di lembi di bosco ripariale con esemplari autoctoni (pioppo, salice e ontano nero) lungo alcuni tratti del perimetro lacustre;
 - interventi volti alla eradicazione di specie alloctone, con modalità non invasive, attuate nel rispetto delle formazioni vegetali presenti e dei periodi sensibili della fauna.

13.3 B*(3) Reticolo idrografico minore

1. Il PdR individua i fossi naturali ancora esistenti, che costituiscono i pochi immissari del lago di Vico (fosso dello Scardenato, Nocicchiola e fosso della Femmina), caratterizzati da residuali fasce ripariali, specie se associate alla presenza di habitat di interesse comunitario (92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*), ed una fascia ad essi contermina, come zona atta a costituire l'infrastruttura ambientale necessaria per il buon funzionamento idrologico interno alla caldera ed il miglioramento dell'ecosistema lacustre.
2. La disciplina è volta al ripristino della funzionalità idraulica e al potenziamento di quella ecologica ambientale, attraverso interventi di ricostituzione degli alvei e rinaturalizzazione delle fasce ripariali (aumento del livello di



naturalità e biodiversità), con l'obiettivo di rendere il reticolo idrografico minore un corridoio strutturante l'infrastruttura ecologica locale della Riserva.

3. Gli interventi, da attuare attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, sono finalizzati all'incremento dell'azione filtrante del sistema idrografico, attraverso cui migliorare il contenimento dell'apporto di nutrienti e gli input agrochimici (fosforo e azoto) nel lago, nonché alla riduzione dell'erosione superficiale dei terreni agricoli (riduzione della velocità di deflusso).
4. **Sono consentiti**, previo *nulla osta* dell'EG e nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel Regolamento:
 - gli interventi di sistemazione degli affluenti comunque definiti (rigagnoli, fossi, piccole canalizzazioni) e delle aree di impluvio ai fini del miglioramento del sistema di drenaggio naturale, che non comportino eliminazione della vegetazione (o, in caso contrario, ne prevedano la completa reintegrazione nonché il potenziamento) né impermeabilizzazione del suolo;
 - gli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione e gestione delle fasce ripariali;
 - il miglioramento della composizione specifica dei soprassuoli attraverso il contenimento/eradicazione della diffusione di specie alloctone forestali e l'eventuale sostituzione con specie autoctone provenienti da germoplasma certificato e vagliato per escludere la presenza di fitopatie.
5. In tali zone è **vietato**:
 - eliminare il cotico erboso per almeno 5 metri dalle sponde;
 - il tombamento dei corsi d'acqua e delle aree di impluvio naturale;
 - interventi che alterino il flusso e la portata dei corsi d'acqua;
 - introduzione di specie alloctone (animali e vegetali);
 - eliminazione della vegetazione ripariale o acquatica.
6. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti**:
 - gli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione e gestione delle fasce ripariali;
 - il miglioramento della composizione specifica dei soprassuoli attraverso il contenimento/eradicazione della diffusione di specie alloctone forestali e l'eventuale sostituzione con specie autoctone provenienti da germoplasma certificato e vagliato per escludere la presenza di fitopatie.

13.4 B*(4) Praterie delle Pantanacce

1. Area a praterie con funzione di transizione e filtro tra ambienti a diversa naturalità (zone umide, aree agricole intensive). Le aree a prateria sono utilizzate occasionalmente come pascolo naturale per ovini e bovini.
2. Tale zona risulta da tutelare per la presenza di habitat faunistici per alcune specie di interesse comunitario e conservazionistico; la disciplina è volta al mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione degli habitat presenti e alla riduzione dei fattori di rischio antropici connessi a pratiche agro-pastorali condotte in maniera errata.



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

3. Gli interventi sono finalizzati all'incremento della funzione ecologica di filtro-tampone delle zone umide, attraverso sperimentazioni di pratiche agropastorali sostenibili e regolamentazione degli usi e delle attività consentite.
4. **Sono consentiti** nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel Regolamento:
 - gli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione e gestione delle comunità vegetazionali;
 - il pascolo con riferimento ad uno specifico piano di pascolamento che stabilisca il corretto carico di bestiame sostenibile per la conservazione degli ambienti prativi (Scheda progetto n°17 “*Gestione e riqualificazione dell'area delle Pantanacce*”);
 - le attività di sfalcio e taglio della vegetazione, senza eliminazione dell'apparato radicale;
 - la fruizione solo su percorsi stabiliti e indicati, senza arrecare disturbo alla fauna, secondo le modalità indicate nel Regolamento.
5. Sono altresì incentivate le attività di recupero e realizzazione di abbeveratoi, fontanili e punti d'acqua.
6. In tale zona **sono vietati**:
 - la modifica, eliminazione o alterazione degli habitat individuati nel PdR (tavola QC07 “Carta degli habitat”);
 - l'introduzione di specie alloctone.
 - l'eliminazione o la trasformazione ad altro uso di fontanili, abbeveratoi ed altre piccole raccolte d'acqua artificiali;
 - il deposito o lo scarico di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura.

13.5 B*⁽⁵⁾ **Complessi di valore archeologico e storico-culturale in ambienti di valore naturalistico**

1. Complessi di beni e aree, localizzati all'interno del terrazzamento naturale nella fascia tra la quota 570 mt (livello più antico massima imposta calderica) e 540 mt (livello naturale) sul livello del lago, che necessitano di progetti integrati di tutela e gestione attiva in sinergia/sussidiarietà con i vincoli vigenti. Tale zona comprende:
 - area in località Poggio Nibbio, non ancora tutelate da dispositivi di vincolo appropriati (ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), caratterizzata dalla permanenza di beni appartenenti al sistema preistorico (ipogei) della Cimina/Francigena (tratti basolato Ciminia, rudere S. RM. Incoronata, Osteria Dogana vecchia);
 - area in località Castellaccio, con vincolo puntuale (ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), caratterizzata dalla permanenza dei ruderi del Castello dei Prefetti di Vico, del suo borgo (permanenza chiesa S. Lucia, Fontanile) lungo l'antica via Cimina, e di ipogei protostorici;
 - area in località Poggio Cavaliere vincolata (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), con presenza di edifici funerari, ville rustiche lungo il tracciato dell'antica via Ciminia e resti acquedotto M. te Fogliano di epoca romana.
2. Per tali zone la disciplina è volta alla conservazione attiva e al mantenimento del valore archeologico e storico-culturale riconosciuto, nel rispetto dei valori degli ambienti naturali in cui sono inseriti.



3. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle conoscenze e del livello di tutela (da concertare con gli Enti competenti Ministero, Regione, Provincia, EG), attraverso progetti di censimento, ricerca e monitoraggio, nonché alla valorizzazione dei beni archeologici, con particolare riguardo agli aspetti di fruizione compatibile, attraverso un progetto integrato di paesaggio (SCH15 e SCH16) da attuarsi mediante “Programmi di intervento per parchi culturali ed archeologici” di cui all’art. 59 e secondo le procedure dell’art. 57 delle NTA del PTPR.
4. In tali zone, fino all’approvazione di detti programmi, gli interventi che comportino scavi o movimentazioni profonde di terra possono essere autorizzate esclusivamente previo parere della Soprintendenza, da richiedere anche nelle parti non rientranti in zone vincolate o relativa fascia di rispetto.

13.6 B*(6) Versanti boscati delle coste di Vico e della cava delle Macine

1. Aree naturali e semi naturali di valore medio-alto, caratterizzate dalla presenza frammentata di boschi di latifoglie e faggete termofile con agrifoglio (habitat 9210*), nonché dall’attraversamento di tracciati antichi (sistema Ciminia-Francigena).
2. Per tali zone la disciplina è volta al miglioramento della valenza paesaggistica attraverso la tutela attiva dei tracciati antichi e della funzionalità degli ecosistemi forestali, mediante il monitoraggio dei fattori di pressione, la regolamentazione dell’utilizzo forestale, l’incentivazione a coerenti pratiche di gestione.
3. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento delle pratiche forestali, orientate verso forme che riducano la frammentazione ecologica, nonché alla valorizzazione dei tracciati antichi attraverso un progetto integrato di paesaggio.
4. **Sono consentiti**, previo *nulla osta* dell’EG o comunque da parte di soggetti all’uopo individuati e autorizzati nell’ambito di accordi gestionali, piani o programmi attuativi e nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel Regolamento:
 - il mantenimento del ceduo laddove costantemente esercitato attraverso una razionale pianificazione degli interventi;
 - interventi di ingegneria naturalistica per limitare il fenomeno dell’erosione diffusa ed incanalata;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei servizi esistenti e regolarmente autorizzati.
5. Gli interventi ammessi devono essere realizzati in modo da non arrecare alterazioni delle comunità vegetali e disturbo alla fauna, in particolare nel periodo riproduttivo evidenziati nel Regolamento.
6. In particolare **sono vietati**:
 - l’apertura di nuove strade forestali;
 - la modifica/alterazione di tracciati antichi, fatti salvi gli interventi di recupero e ripristino funzionale, atti a garantire la fruizione escursionistica, redatti nel rispetto del valore storico, nell’ambito di progetti di valorizzazione storico paesistica;



- la realizzazione di nuove infrastrutture stradali e parcheggi, fatta eccezione per quelli previsti all'interno di progetti di riqualificazione unitaria per il miglioramento dell'accessibilità e la fruizione delle aree naturali, coerenti con gli obiettivi del PdR e i relativi progetti strategici di paesaggio.

7. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti:**

- interventi selvicolturali volti ad incrementare la rinnovazione naturale del faggio;
- l'incremento dell'eterogeneità strutturale del soprassuolo e del livello di diversità biologica;
- il miglioramento strutturale dei soprassuoli per il contenimento/eradicazione della diffusione di specie alloctone forestali;
- l'individuazione di esemplari arborei (alberi habitat) da lasciare ad invecchiamento indefinito;
- la tutela e lo sviluppo della diversità biologica, attraverso interventi volti ad accrescere la disponibilità di micro-habitat (creazione di necromassa in piedi e a terra) e la diffusione delle specie arboree sporadiche;
- l'utilizzo di mezzi meccanici per le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco rispettosi del sottobosco arbustivo ed erbaceo e del suolo.

13.7 B*(7) Area di rigenerazione paesaggistico-ambientale (ex area NBC)

8. Area da bonificare relativa all'ex deposito NBC, caratterizzata da ambienti di valore ecologico frammentato da recuperare e differenziare (presenza degli habitat di interesse comunitario 9210 *e 91M0, nonché specie floristiche di interesse conservazionistico) e da aree semi naturali.
9. Per tali zone la disciplina è volta a incentivare prioritariamente la riqualificazione paesaggistico-ambientale mediante l'individuazione di aree da destinare alla libera evoluzione della vegetazione, che preveda altresì la demolizione dei manufatti presenti in disuso (privi di interesse tipologico storico testimoniale) e la rinaturalizzazione delle aree di sedime e di pertinenza.
10. Al fine di incentivare la bonifica dell'area, previa presentazione di un progetto unitario di riassetto da sottoporre a *nulla osta* dell'EG, possono essere assentiti interventi di recupero dei manufatti esistenti, che prevedano comunque una riduzione delle superfici utili legittimamente realizzate, da destinare a funzioni connesse alla fruizione e servizi per la Riserva (museo, aule/laboratori didattica ambientale), strutture ricettive legate al turismo verde (rifugio, foresteria).

13.8 B*(8) Spiagge attrezzate (Bella Venere e Lungo lago di Ronciglione)

1. Il PdR riconosce i seguenti tratti della costa del lago con consolidata fruizione turistico balneare nei due Comuni:
 - a) Spiaggia attrezzata "Bella Venere" (comune di Caprarola);
 - b) Spiagge attrezzate da punta del lago al bivio SP39-SP Valle di Vico (comune di Ronciglione).
2. Tali aree devono essere mantenute libere da materiali precari, strutture degradate, depositi stabili a cielo aperto o in strutture precarie, nonché da elementi e materiali che ne alterino la permeabilità o generino degradazione del suolo.



3. A tal fine i relativi gestori provvedono alla bonifica dell'area ed al ripristino della naturalità delle aree artefatte e dei suoli rimaneggiati, in particolare nella fascia più prossima al lago e in quelle in diretta continuità con le aree a maggior valore naturalistico (sponde del lago con vegetazione elofitica a *Phragmites australis* e/o boscate).
4. All'interno di tali aree la realizzazione di strutture amovibili (pergolati, gazebi, chioschi, tettoie) necessarie ad uso occasionale (quali eventi, manifestazioni sportive o simili) può essere autorizzata dall'Ente competente, previo *nulla osta* dell'EG. Tali strutture devono avere uso temporaneo, e comunque non superiore a 6 mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione.
5. In considerazione dei particolari caratteri naturalistici ambientali e paesaggistici e della diversa natura e consistenza urbanistica delle due aree, **in coerenza alla normativa vigente per la tutela della costa dei laghi (PTPR art.35)**, si stabilisce quanto riportato nei successivi commi 6,7,8.
6. All'interno dell'area di cui al comma 1 lett.a) "spiaggia attrezzata Bella Venere", non è consentita la realizzazione di manufatti, attrezzature o strutture fisse; la dotazione di servizi per la fruizione si intende concentrata nella limitrofa area D* di cui al successivo art.19.5, in conformità alla previgente destinazione urbanistica (F2 attrezzature turistiche);
7. All'interno dell'area di cui al comma 1 lett.b) "spiagge attrezzate del comune di Ronciglione", in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione del paesaggio naturale e naturale di continuità riconosciuti dal PTPR lungo la costa del lago e agli interventi in esso consentiti, il PdR promuove la riqualificazione dei diversi ambienti all'interno del programma di intervento per il paesaggio costiero lacuale, ai sensi dell'art 56 e con le procedure di cui all'art.57 delle NTA del PTPR, esteso all'intero tratto costiero, di proprietà statale o comunale, rientrante nella fascia di tutela dei 300 m.
8. Nelle more della redazione del suddetto programma, la riqualificazione dell'area può avvenire mediante la formazione di altri strumenti attuativi o programmi integrati, di iniziativa pubblica, estesi all'intero ambito demaniale e di proprietà comunale, purché sia garantito attraverso un progetto unitario il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - la riduzione della pressione antropica (mediante una miglior organizzazione delle attività e delle strutture presenti) e dell'artificializzazione delle aree comprese tra la SP39 e il lago, attraverso la rimozione delle eventuali strutture presenti non autorizzate, incentivando ove possibile il ridimensionamento delle strutture esistenti legittimamente realizzate, proponendone la ricollocazione in idonee aree che risultino degradate da riqualificare e siano state individuate nel PdR a basso valore naturalistico;
 - il miglioramento della qualità edilizia di strutture, attrezzature e servizi (servizi igienici, ristoro, spogliatoi, strutture di primo soccorso) all'interno della fascia più prossima al lago, attraverso il recupero e l'utilizzo di materiali ecocompatibili (es. legno, vetro, pannelli modulari in fibre naturali ecc.), nonché il completamento delle necessarie opere di smaltimento delle acque reflue;
 - la promozione di forme di fruizione turistica ambientale, in sinergia con le attività dell'EG della Riserva Naturale (escursioni naturalistiche, educazione ambientale), nonché di forme di gestione eco compatibile delle strutture con particolare riferimento ai sistemi di gestione rifiuti, consumo delle risorse ed impiego di energie rinnovabili;



- la predisposizione di un razionale ed equilibrato sistema di accessi pubblici all'arenile anche mediante la riorganizzazione delle attuali zone a parcheggio connesse alle strutture esistenti o poste lungo strada, in aree ben delimitate e segnalate, tese a soddisfare prevalentemente l'accessibilità diretta e la sosta a persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale, prevedendone altresì un ridimensionamento attraverso un apposito studio atto ad individuare zone esterne maggiormente idonee per parcheggi attrezzati, da collegare alle spiagge con sistemi a basso impatto ambientale (percorsi pedonali protetti, servizio stagionale navetta bus elettrico);
- il miglioramento della qualità ambientale costiera mediante interventi di rinaturalizzazione diffusa con particolare riferimento alla fascia spondale non interessata dalle spiagge;
- la valorizzazione dei caratteri percettivi e scenici dell'area mediante interventi di recupero delle visuali verso il lago dalla SP39.

13.9 B*(9) Centro servizi biodiversità ittica e pesca sportiva S. Lucia

1. In tale zona sono promossi gli interventi di riassetto e riqualificazione funzionale previsti nella Scheda progetto n°13 "Centro servizi biodiversità ittica e pesca sportiva S. Lucia" (SCH13).
2. Tali interventi sono finalizzati a promuovere la formazione di un "centro servizi e ricerca" per la conservazione della biodiversità e in particolare dei popolamenti ittici del lago e la gestione di usi compatibili sportivi e ricreativi.
3. La valorizzazione dell'area e dei manufatti in essa presenti deve avvenire secondo i criteri indicati nella Scheda progetto SCH13, in accordo con l'EG, mediante azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento del proprietario e delle associazioni locali nella gestione della risorsa ittica.
4. La definizione preventiva di un accordo pubblico/privato è condizione per l'attuazione di un progetto di recupero e ri funzionalizzazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, dei manufatti esistenti, che non rivestono interesse storico tipologico, da destinare prevalentemente a funzioni di servizio al centro (uffici, studi, aule laboratori di ricerca, ecc.) o alla fruizione della Riserva (compresi deposito e custodia imbarcazioni) e al mantenimento di eventuali usi presenti di supporto alle attività agricole o ittiche compatibili.
5. La realizzazione degli interventi deve avvenire entro 5 anni dall'approvazione del Piano, su iniziativa pubblica o privata.
6. In particolare la realizzazione del centro servizi costituisce intervento di interesse pubblico generale ai sensi dell'art.26, comma 6 della Legge n. 29/1997 ss.mm.ii; per la quota parte di immobili recuperati destinati a tale funzione dovrà essere garantita l'apertura al pubblico e la gestione sulla base di apposita convenzione con l'EG.
7. Nel caso di soluzioni progettuali che prevedano anche interventi di riqualificazione dell'adiacente fosso della Femmina, secondo i criteri stabiliti nella Scheda progetto n° 02 "Ricostruzione e potenziamento del reticolo idrografico minore" (SCH02) o qualora il progetto di recupero degli edifici esistenti avvenga tramite demolizione e ricostruzione, con l'impiego di tecnologie e materiali a minor impatto ambientale ed un miglioramento dell'inserimento paesaggistico



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

e della qualità architettonica, sono consentiti ampliamenti fino al 20% della SUL preesistente e legittimamente realizzata, da destinare a funzioni turistico ricettive.

8. In ogni caso il progetto dovrà garantire altresì la regolare esecuzione delle reti idriche e di smaltimento con allaccio alla fognatura esistente di recapito al collettore in località S. Lucia.
9. In mancata attuazione di quanto previsto nella Scheda progetto SCH13 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, senza cambio di destinazione d'uso.

art.14) B - Riserva generale

1. Sono aree caratterizzate da elementi di particolare importanza per la conservazione quali ambienti connessi agli ecosistemi forestali della “mezza-luna” calderica di Vico, che rientrano prevalentemente in ambiti di Salvaguardia (salvaguardia/gestione) e per i quali a livelli di qualità alta o medio alta corrispondono anche coerenti pratiche di gestione forestale.
2. Per queste aree il regime di tutela è graduato in funzione della compatibilità di attività gestionali che comunque non devono contrastare con l'obiettivo di mantenere l'integrità dell'ambiente naturale, prevedendo altresì interventi di miglioramento delle attività esistenti.
3. **Sono consentiti**, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel Regolamento:
 - gli interventi e le attività consentite nelle Zone A e B*;
 - gli interventi di recupero dei manufatti esistenti come definiti all'3.3 comma 1, *punto 1* delle presenti norme e previa autorizzazione paesaggistica.
4. Sono altresì consentiti, previo *nulla osta* dell'EG e idonea procedura di valutazione di incidenza, gli interventi di recupero di aree degradate motivati da esigenze di tutela ambientale.
5. Sono comunque consentiti gli interventi di utilizzazione boschiva previsti e programmati in base ai Piani di Gestione ed Assestamento Forestale dei Comuni di Caprarola e Ronciglione.
6. Nelle Zone B, fatto salvo comprovate e documentabili ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, **sono espressamente vietati**:
 - la costruzione di nuovi edifici;
 - la realizzazione di nuove strade forestali di primo livello, che non siano espressamente previste dai PGAF dei comuni di Caprarola e Ronciglione o dal Piano anti-incendio della Riserva;
 - la modifica/alterazione di tracciati antichi.

art.15) ZONA C – AREE DI PROTEZIONE

1. Le aree di protezione sono individuate tra quelle che attualmente sono interessate da attività agricole produttive, che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.



2. Si riferiscono ad aree, caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali spesso residuali e maggiormente connessi alle forme colturali della matrice rurale di impianto, che rappresentano una delle componenti caratterizzanti del territorio della Riserva.
3. In queste aree deve essere perseguita la permanenza delle attività agricole, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate.
4. A tal fine sono incentivati gli usi agricoli condotti secondo metodi di agricoltura biologica e/o integrata, le attività agrosilvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, la produzione artigianale di qualità, l'attività agrituristica, nei limiti e con le modalità previste nella normativa di settore.
5. In tali zone **sono consentiti**, previo *nulla osta* dell'EG:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo delle strutture agrozootecniche nei nuclei aziendali esistenti, purché necessari all'esercizio delle attività agricole, non in contrasto con le finalità della Riserva;
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo del patrimonio rurale (edifici e manufatti) esistente, tutelando le peculiarità paesaggistiche anche in relazione con gli studi e disciplinari di recupero del patrimonio rurale promossi e/o riconosciuti dall'EG;
 - gli interventi di nuova edificazione residenziale connessa alla conduzione agricola assentita previa redazione del PUA nei limiti e con le modalità disciplinate dalla LR n. 38/99, art.55 e 57;
 - gli interventi che modificano il regime delle acque, solo se previsti in progetti che non comportano impatti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sul regime idrologico e che siano finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti, o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi.
6. Sugli edifici residenziali esistenti non connessi all'attività agricola, sono consentiti i soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
7. In relazione all'obiettivo di mantenere i paesaggi rurali di elevato valore, nonché incentivare la sperimentazione di forme di gestione di tutela attiva di questi ambienti che presentano anche elevati valori di biodiversità, la disciplina generale delle Zone C viene integrata e dettagliata come segue.
 - C* "Protezione orientata alla valorizzazione e promozione paesaggistica".
 - C "Protezione".

art.16) C* "Protezione orientata alla valorizzazione e promozione paesaggistica".

1. Le aree C* corrispondenti al terrazzamento naturale nella fascia tra la quota 570 mt (livello più antico massima imposta calderica) e 540 mt (livello naturale) sul livello del lago, sono quelle che svolgono allo stato attuale un vero ruolo di



presidio del paesaggio rurale storico e archeologico all'interno della Riserva, per le quali è fondamentale promuovere il mantenimento dell'attività di gestione e la multifunzionalità delle aziende agricole presenti, nel rispetto della possibile consistenza del patrimonio archeologico e dei caratteri del patrimonio rurale minore. In tal senso, per queste zone eventuali ulteriori limitazioni alla realizzazione degli interventi potranno essere specificate a seguito della redazione della "carta del rischio archeologico" di cui alla Scheda progetto n°16 "*Studi e perimetrazione delle aree a maggior potenzialità archeologica per la redazione della Carta del Rischio Archeologico*" (SCH16).

2. Nelle zone C* **sono consentiti**:

- gli interventi atti a garantire lo svolgimento delle attività multifunzionali nei limiti e con le modalità previste dalla normativa di settore, che prevedano il recupero del patrimonio rurale in coerenza alle prescrizioni di cui all'art.4.2, nonché quelli finalizzati ad aumentare la dotazione di servizi qualificati per la fruizione e la promozione delle produzioni locali, in accordo con le finalità della Riserva. Sono incentivati prioritariamente i progetti di recupero estesi alle pertinenze che prevedano opere di miglioramento ambientale e della qualità paesaggistica, mediante il recupero dei tracciati antichi o di impianto (indicati nella tavola Q102 "Complesso funzionale antropico: rete insediativa contemporanea e strutture di lunga durata"), in coerenza con il progetto della Scheda n°15 "*Progetto integrato "Ciminia greenway"* (infrastruttura paesaggistico ambientale per la "fruizione lenta" della Riserva – SCH15), dettagliatamente documentate nello studio di inserimento paesistico (SIP);
- gli interventi attuati nel rispetto delle prescrizioni di gestione forestale definite nel Regolamento con riferimento alle formazioni forestali di pregio naturalistico (riferite ad habitat di direttiva: 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere e 9260 – Foreste di *Castanea sativa*).

3. In tali zone **sono vietati**:

- l'apertura di nuove strade vicinali e l'impermeabilizzazione (uso di asfalto, cemento) di quelle esistenti;
- la modifica/alterazione di tracciati antichi o dei tracciati rurali di primo impianto costituenti la matrice rurale della caldera di Vico, fatti salvi gli interventi di recupero e ripristino funzionale, atti a garantire la fruizione escursionistica, redatti nel rispetto del valore storico in coerenza con il progetto dell'infrastruttura paesistico ambientale della *Cimina greenway*;
- la realizzazione di recinzioni per uso agricolo permanenti, se non secondo quanto previsto dal Regolamento (art.13.3);
- il diserbo chimico per il controllo della vegetazione erbacea nei castagneti da frutto;
- l'impiego ed il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola, vegetale e animale, anche a scopo sperimentale.

4. Fino all'approvazione della "Carta del rischio archeologico" (SCH16), gli interventi che richiedono scavi o movimentazioni profonde di terra (>70 cm), nonché l'occupazione di suolo permanente mediante opere o manufatti che possano ostacolare eventuali campagne di scavo, devono ottenere la verifica archeologica preventiva.

5. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti**:



Ente Monti Cimini – Riserva Naturale Regionale Lago di Vico

- la riduzione dell'uso di fertilizzanti a base di nitrati;
- l'impiego di metodi di coltivazione biologici;
- la promozione dell'impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali;
- la promozione dello sfalcio a fine ciclo nei castagneti da frutto, con mantenimento della biomassa tagliata per evitare il dilavamento dei suoli;
- la coltivazione a castagneto da frutto;
- l'impianto di siepi arbustive, arboreo-arbustive e filari alberati, ai fini di ricostituire una trama di elementi per la conservazione della biodiversità;
- l'impiego di recinzioni temporanee al fine di ridurre i danni da fauna selvatica alle coltivazioni;
- gli interventi tesi al miglioramento dell'ambiente agricolo, elaborate all'interno di un programma complessivo di diversificazione del paesaggio agrario (SCH18).

6. Le zone C* individuate nella tavola QP03 "Carta di articolazione in fasce di protezione su catastale" sono:

C* (1) Coste del Procoio –fosso dello Scardenato;

C* (2) Pendici di Monte Venere;

C* (3) Coste di Riace – fosso della Nocicchiola;

C* (4) Pendici di Monte Fogliano – fontana Grazia Dei;

C* (5) Pianori di Poggio Cavaliere.

art.17) C "Protezione"

1. Le Zone C corrispondono alle aree con colture a bassa qualità ambientale da migliorare e recuperare, promuovendo il mantenimento della attività di gestione presenti, indirizzate verso processi colturali a maggior livello di naturalità.
2. In tali zone sono consentiti tutte le attività e gli interventi previsti al precedente art.15), l'apertura di nuove strade interpoderali, nonché la realizzazione di recinzioni purché con le modalità previste nella zona C* (art.16), per uso agricolo.
3. In tali zone **sono vietati**:
 - la modifica/alterazione di tracciati rurali di primo impianto costituenti la matrice rurale della caldera di Vico;
 - l'impiego ed il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola, vegetale e animale, anche a scopo sperimentale.
4. In coerenza con gli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 **sono incentivati o favoriti**:
 - la riduzione dell'uso di fertilizzanti a base di nitrati;
 - l'impiego di metodi di coltivazione biologici e produzione integrata;
 - la promozione dell'impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali;



- la coltivazione a castagneto da frutto;
 - l'impianto di siepi arbustive, arboreo-arbustive e filari alberati ai fini di ricostituire una trama di elementi per la conservazione della biodiversità;
 - la realizzazione di recinzioni per uso agricolo permanenti, se non secondo quanto previsto dal Regolamento (art.13.3);
 - l'utilizzo del pirodiserbo e/o utilizzo del disco diserbante a richiamo laterale.
5. Nelle zone C prossime al lago, nella fascia pari ad un minimo di 30 metri di distanza dal confine con la zona spondale B*(2) è fatto obbligo di ridurre l'uso di fertilizzanti a base di nitrati, ricorrendo in alternativa all'impiego di concimi azotati a lento rilascio e di concimi organici o organominerali, nonché dei pesticidi, con limitazione dei diserbanti più mobili (es. glyphosate).

art.18) ZONA D – ZONA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. Le Zone D interessano aree in tutto o in parte già modificate da processi di urbanizzazione, tessuti continui o discontinui, che rivestono un carattere comunque urbano; questi, unitamente ad altre aree per servizi o attrezzature esterne ai centri abitati, sono oggetto di valorizzazione come potenziali “poli” e “nodi” attrezzati per la fruizione della Riserva nella sua interezza.
2. Sono individuate come appartenenti a questa zona, distinte in opportune sottozone, le aree a carattere turistico residenziale o ricreativo, ricettive, nonché alcune aree non propriamente urbane la cui qualificazione, mediante interventi contenuti di completamento e recupero dell'esistente, risulti funzionale ad ampliare l'offerta di servizi e attrezzature per la fruizione della Riserva, compatibili con i caratteri naturalistici e ambientali del contesto.
3. Nelle Zone D sono consentiti, nel rispetto delle esigenze e degli obiettivi di cui all'art.1) comma 2, le attività e gli interventi finalizzati ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per la fruizione pubblica, e lo sviluppo di economie integrative, connesse ai progetti di riqualificazione paesaggistica e ambientale delle Zone B* e C*, come specificato per ciascuna sottozona, in coerenza con il programma degli interventi previsti dal PdR stesso. Tali aree costituiscono inoltre aree ritenute idonee per iniziative di sviluppo economico da prevedere nel *Programma pluriennale di promozione economica e sociale (PPES)* di cui all'articolo 30 della LR n. 29/97 e ss.mm.ii.
4. Nelle zone D **sono consentiti**, previa autorizzazione paesaggistica:
 - a) gli interventi di recupero di edifici e manufatti esistenti come definiti all'art.3.3 comma 1 *punto 1* delle presenti norme;
 - b) gli interventi di sostituzione edilizia come definiti all'art.3.3 comma 1 *punto 3* delle presenti norme, volti ad eliminare situazioni di degrado edilizio e aumentare il carattere di qualità paesaggistica della zona con riferimento ai valori del contesto.
5. In tutte le Zone D è obbligatorio predisporre un adeguato sistema di drenaggio e collettamento delle acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate o semi permeabili (strade, parcheggi, aree soste, piazzali ecc.) da far



confluire nella rete fognaria o in apposite aree di fitodepurazione; le acque reflue derivanti da locali e attività commerciali o da abitazioni private (anche a carattere rurale) devono essere sempre portate a trattamento.

6. La disciplina generale delle Zone D è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

D* Qualificazione e promozione della fruizione ambientale;

D1 Promozione economica e sociale;

D2 Zone con funzioni speciali.

art.19) D* Qualificazione e promozione della fruizione ambientale

1. Le Zone D* corrispondono alle aree urbanizzate interne o in diretta continuità a contesti di valore ambientale e paesaggistico, in tutto o in parte già modificate da processi di sviluppo, ove permangono spazi aperti e/o aree seminaturali, i cui livelli di naturalità bassa e medio bassa e lo stato di conservazione sono l'esito di processi di trasformazione antropica non coerenti con il contesto in cui sono inseriti (in particolare quelli prossimi all'ecosistema lacustre), per i quali è necessario attivare interventi mirati di riqualificazione, finalizzati all'aumento delle prestazioni ambientali e paesaggistiche, anche ai fini di una miglior fruizione della Riserva.
2. Di seguito le Zone D* individuate e numerate nella tavola QP03 "Carta di articolazione in zone di protezione".

19.1 D*(1) Punta del Lago

1. In tale zona il PdR promuove il mantenimento e la qualificazione delle strutture e dei servizi esistenti per la fruizione con il più ampio obiettivo di riqualificazione ambientale e paesaggistica della costa del lago.
2. **Sono consentiti** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti legittimamente realizzati e le nuove edificazioni, solo se inseriti in Piani attuativi legittimamente in vigore.
3. **Non sono consentite** nuove edificazioni e gli interventi di infrastrutturazione devono essere limitati al recupero e alla manutenzione delle reti fognarie esistenti a servizio dell'insediamento e/o al loro completamento, ove strettamente necessario, a condizione che tali interventi siano accompagnati da un progetto di riqualificazione ambientale in coerenza e continuità con quanto previsto per la zona B*(2) delle sponde del lago, esteso a tutta l'area pubblica demaniale (statale o comunale). L'area demaniale deve rimanere libera da strutture e manufatti, fatti salvi gli interventi da attuare per il recupero e il miglior inserimento dei pontili esistenti e legittimamente realizzati per l'ingresso in acqua, in coerenza a quanto previsto all'art.10) e art.11) relativamente ai punti di accesso al lago.

19.2 D*(2) Lido dei Pioppi

1. In tale zona il PdR promuove il mantenimento del tessuto edilizio a bassa densità, mediante interventi di qualificazione delle aree aperte a verde, il completamento delle infrastrutture a rete necessarie a rendere sostenibile l'uso turistico residenziale del complesso.
2. **Sono consentiti** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti legittimamente realizzati.



19.3 D*(3) Campeggio natura

1. Il Piano promuove il mantenimento e la riqualificazione della struttura come parte integrante dei servizi per la fruizione della Riserva.
2. **Sono consentiti** interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti legittimamente realizzati.

19.4 D*(4) Centro ippico e foresteria “La casetta della Riserva”

1. In tale zona sono promossi gli interventi di riassetto e riqualificazione funzionale previsti nella Scheda progetto n°14 “*Centro ippico e foresteria “la casetta della Riserva”* (SCH14).
2. Tali interventi sono finalizzati a promuovere il ruolo dell’area come “nodo servizi per la fruizione della Riserva” (accoglienza, attività didattiche e di divulgazione ambientale, attività culturali e scientifiche, attività sportive di valore sociale, promozione delle produzioni locali ecc.).
3. La valorizzazione dell’area e dei manufatti in essa presenti deve avvenire secondo i criteri indicati nella Scheda progetto SCH14 in accordo con l’EG, mediante azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della proprietà e delle associazioni locali.
4. La definizione preventiva di un accordo pubblico/privato è condizione per l’attuazione di un progetto di recupero e ri-funzionalizzazione, anche mediante demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti, che non rivestono interesse storico tipologico, da destinare prevalentemente a funzioni turistico ricettive (foresteria, “albergo diffuso”) o di supporto alla fruizione culturale (aule didattiche museo diffuso della Ciminia *green way*) sportiva (centro ippico), ambientale della Riserva e al mantenimento di eventuali usi presenti di supporto alle attività agricole.
5. La realizzazione degli interventi deve avvenire entro 5 anni dall’approvazione del Piano, su iniziativa pubblica o privata.
6. In particolare la realizzazione della foresteria e delle aule museo diffuso costituiscono interventi di interesse generale e pubblica utilità ai sensi dell’art.26, comma 6 della L n. 29/1997 ss.mm.ii; per la quota parte di immobili recuperati destinati a tali funzioni dovrà essere garantita l’apertura al pubblico e la gestione sulla base di apposita convenzione con l’EG.
7. Nel caso di soluzioni progettuali che prevedano anche interventi di riqualificazione dell’adiacente fosso dello Scardenato, secondo i criteri stabiliti nella Scheda progetto n° 02 “*Ricostituzione e potenziamento del reticolo idrografico minore*” (SCH02) o, qualora il progetto di recupero degli edifici esistenti avvenga tramite demolizione e ricostruzione, con l’impiego di tecnologie e materiali a minor impatto ambientale ed un miglioramento dell’inserimento paesaggistico e della qualità architettonica, sono consentiti ampliamenti, fino al 20% della SUL preesistente e legittimamente realizzata, da destinare a funzioni turistico ricettive.
8. In ogni caso il progetto dovrà garantire altresì la regolare esecuzione delle reti idriche e di smaltimento con allaccio alla fognatura esistente di recapito al collettore in località S. Lucia.
9. In mancata attuazione di quanto previsto nella Scheda progetto SCH14 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, senza cambio di destinazione d’uso.



19.5 D*(5) Servizi turistici “Bella Venere”

1. L'area della “Bella Venere” con le strutture ed i servizi presenti, è riconosciuta come nodo servizi della spiaggia attrezzata ricadente nel territorio comunale di Caprarola. Gli interventi in essa consentiti devono garantire lo svolgimento delle attività turistiche (accoglienza, accesso al lago, balneazione, svolgimento delle pratiche sportive) in coerenza con gli obiettivi di tutela dell'ecosistema lacustre e di riqualificazione degli ambienti acquatici e ripariali nonché del reticolo idrografico principale (fosso dello Scardenato).
2. È vietata la realizzazione di ulteriori attrezzature e qualsiasi manufatto all'interno di una fascia di 20 metri dal fosso dello Scardenato; a tal fine viene incentivata la delocalizzazione delle strutture incongrue realizzate, con l'obiettivo di garantire gli interventi di riqualificazione del corso d'acqua secondo quanto previsto nella Scheda progetto SCH02.

19.6 D*(6) Centro integrato servizi Poggio Gallesano (sede della Riserva)

1. In tale zona, al fine di mantenere e sviluppare le attività in essere per la gestione della Riserva, sono consentiti gli interventi generali per le Zone D, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e dei manufatti nelle aree di pertinenza.
2. In particolare la realizzazione di nuove volumetrie necessarie per le attività gestite dall'Ente, costituiscono interventi di interesse generale e pubblica utilità ai sensi dell'art.26, comma 6 della L n. 29/1997 ss.mm.ii.

art.20) D Promozione economica e sociale

1. Le Zone D corrispondono ai nuclei e alle frange urbane all'interno delle quali incentivare processi di rigenerazione, con l'obiettivo di migliorare complessivamente la vivibilità e l'attrattività in una prospettiva di aumento delle prestazioni ambientali e di qualificazione paesaggistica, nonché della funzionalità come nodi della rete di fruizione (centri turistici della Riserva), da attuare secondo i principi dello sviluppo sostenibile, attraverso progetti integrati finalizzati al mantenimento o ripristino della permeabilità dei suoli, il potenziamento e multifunzionalità degli spazi pubblici, degli spazi verdi permeabili e vegetati e la creazione di una infrastruttura verde urbana e/o di quartiere con dotazioni e servizi per la Riserva.
2. Il PdR individua, secondo la perimetrazione riportata nella tavola QP03 “Carta di articolazione in zone di protezione”, le seguenti zone D:

D₍₁₎ Centro abitato di Punta del lago;

D₍₂₎ Abitato in località punta dello Scoglio;

D₍₃₎ Abitato da recuperare in località poggio Cavaliere (area di annessione).

20.1 D₍₁₎ Centro abitato di Punta del lago

1. Per le finalità di cui all'art.20), oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, in tale zona **sono consentiti**, previa autorizzazione paesaggistica e *nulla osta* dell'EG:
 - a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici per interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art.6 comma 1 e 2 della LR n. 07/2017;



- b) gli interventi di nuova edificazione come definiti all'art.3.3 comma 1, *punto 2* delle presenti norme, esclusivamente in attuazione delle previsioni del PdL vigente (completamento del lotto libero) e purché dimostrino, mediante opportuna relazione paesaggistica, di non apportare modificazioni sostanziali dell'aspetto percettivo, scenico e panoramico del nucleo, ovvero di mantenere inalterate le visuali dall'interno verso il lago.
2. L'Amministrazione comunale, può promuovere, anche su richiesta di privati, la formazione di programmi integrati di rigenerazione urbana ai sensi della LR. n° 7/2017 che prevedano:
- la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche mediante interventi di sostituzione come definiti all'art.3.3 comma 1, *punto 3* delle presenti norme, che dimostrino, mediante opportuna relazione paesaggistica, di apportare oggettivi miglioramenti all'impianto urbano ed ai caratteri architettonici del tessuto;
 - il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, attraverso l'incremento e la diversificazione delle aree verdi e degli impianti vegetazionali, in coerenza con le prescrizioni contenute nel Regolamento;
 - la ridefinizione del disegno degli spazi pubblici anche attraverso l'introduzione di elementi di arredo urbano coerenti con il contesto lacustre;
 - la rimozione degli elementi incongrui e la sostituzione degli edifici degradati o dismessi;
 - il miglioramento dei caratteri architettonici e delle prestazioni energetiche degli edifici nonché della qualità degli spazi pertinenziali (superfici permeabili e semipermeabili).
3. Gli interventi di cui ai precedenti commi 2 lett. a), b) e comma 3 devono rispettare i seguenti criteri:
- tipologia edilizia coerente con quella originaria prevalentemente a bassa densità con ampi spazi verdi (villa, edificio bifamiliare) altezza massima 2 piani;
 - rispetto dei caratteri percettivi e delle visuali verso il lago dalla viabilità e dagli spazi pubblici;
 - mantenimento delle superficie permeabili dei singoli lotti.

20.2 D₍₂₎ Abitato in località punta dello Scoglio

1. Tale zona riguarda l'abitato a bassa densità (case uni/bifamiliari con giardino), posto lungo la costa, in continuità al nucleo urbano di Punta del lago, tra il termine di via dei Nocciolati e l'inizio del tratto balneare (Parco Airone).
2. In tale zona il PdR promuove il mantenimento del tessuto edilizio a bassa densità, mediante interventi di qualificazione delle aree aperte verdi pertinenziali, incentivando la riqualificazione delle aree di margine sul confine lungo lago, il mantenimento e, ove possibile, l'apertura di varchi di collegamento tra la SP39 e la costa del lago stesso, da sistemare per la percorrenza pedonale qualora le condizioni del terreno lo consentano.
3. A tal fine, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, in tale zona sono consentiti, previo *nulla osta* e autorizzazione paesaggistica, solo gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici per interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art.6 comma 1 e 2 della LR n. 07/2017.



4. Gli interventi devono rispettare i seguenti criteri:

- tipologia edilizia coerente con quella originaria prevalentemente a bassa densità con ampi spazi verdi (villa, edificio bifamiliare) altezza massima 2 piani;
- miglioramento dei caratteri percettivi e delle visuali verso il lago dalla viabilità;
- introduzione di tecniche costruttive e materiali di finitura degli edifici maggiormente compatibili con il contesto (sia per gli edifici principali che per eventuali opere pertinenziali);
- realizzazione specifica di opere di riqualificazione ambientale e di incremento del valore naturalistico dell'area di intervento, con particolare riferimento alla sostituzione della tipologia di recinzione (con elementi vegetali o recinzioni in muratura e legno) e la rimozione delle opere in cemento armato (muri di contenimento, piattaforme lungo il confine dei lotti).

20.3 D₍₃₎ Abitato da recuperare in località poggio Cavaliere

1. Tale zona, riguardante l'abitato a bassa densità (case uni/bifamiliari con giardino) posto lungo la SP86 Poggio Cavaliere nel tratto antistante il nucleo urbano omonimo, parzialmente edificata e da riqualificare, presenta ampie aree libere e varchi con potenzialità di connessione e accesso, attraverso percorsi pedonali, alla costa di Vico e all'area di interesse archeologico di Poggio Cavaliere.
2. In tale area (nuova annessione) il PdR promuove il mantenimento del tessuto edilizio a bassa densità e la riqualificazione del tessuto edilizio con particolare riferimento alle aree aperte e alla valorizzazione del sistema degli accessi locali della Riserva alle aree di maggior interesse per la fruizione culturale.
3. A tal fine **sono consentiti** solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, previa autorizzazione paesaggistica e *nulla osta* dell'EG.
4. In ogni caso i suddetti interventi devono rispettare i seguenti criteri:
 - tipologia edilizia coerente con quella originaria prevalentemente a bassa densità con ampi spazi verdi (villa, edificio bifamiliare) altezza massima 2 piani;
 - completamento/riqualificazione del tessuto viario con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi pedonali protetti lungo la via di Poggio Cavaliere e nei tratti interni di penetrazione;
 - utilizzo di tecniche costruttive e materiali di finitura degli edifici compatibili con il contesto (sia per gli edifici principali che per eventuali opere pertinenziali);
 - realizzazione specifica di opere (percorsi, aree sosta, punti panoramici attrezzati) per la fruizione della Riserva in particolare nella fascia retrostante le abitazioni, ove sviluppare maggiormente i caratteri naturalistici dell'area.

art.21) D2 Zone con funzioni speciali

1. L'area militare di poggio Nibbio è individuata come zona D2 con funzioni speciali.



2. Al suo interno gli interventi consentiti sono tutti quelli definiti all' art. 3.3 punti a) e b) delle presenti norme, da attuarsi in conformità alla disciplina edilizia vigente e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
3. Ai fini del recupero dell'area, è consentito il cambio di destinazione d'uso esclusivamente in caso di dismissione e riconversione ad usi a minor impatto ambientale e paesaggistico e basso carico urbanistico.
4. Per quanto attiene la presenza di antenne si rimanda alla normativa nazionale vigente.

art.22) Proposta di aree contigue e relativa disciplina

1. Al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e garantire la protezione delle aree interne alla Riserva naturale dalle influenze esterne, sono state individuate e perimetrate le aree contigue, così come specificato nell'art. 10 della LR n. 29/97 e ss.mm.ii., in rapporto di continuità paesaggistica o funzionale con la Riserva Naturale.
2. Ai sensi dell'art.10 comma 1 della L.R. n. 29/1997 e ss.mm.ii., il PdR individua le aree contigue nell'elaborato QP02a "Proposta di Aree contigue", che costituiscono un riferimento da sottoporre alla Regione Lazio per le intese gestionali con gli enti locali limitrofi. Le aree contigue individuate sono denominate come segue:

AC ⁽¹⁾ Bosco Montagna (parte) (Viterbo);

AC ⁽²⁾ Boschi di Vetralla (parte) M. te Fogliano;

AC ⁽³⁾ Valloni del Rio Vicano;

AC ⁽⁴⁾ Poggio Nibbio.

3. Per le aree contigue si propongono le seguenti raccomandazioni:
 - monitorare e gestire la fauna;
 - non effettuare immissioni di specie alloctone, in particolare neanche specie faunistiche a scopo venatorio o alieutico;
 - attuare quanto previsto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e dal D. Lgs n. 152/2006, per quanto riguarda la realizzazione di interventi di fitodepurazione, la limitazione della portata di scarico delle acque, preservare il reticolo idrografico ed i suoi interscambi con l'acquifero sotterraneo, la salvaguardia delle sorgenti;
 - tutelare e valorizzare il sistema dei beni storico-paesistici e i caratteri dei contesti paesaggistici locali così come specificati nel Quadro strategico del PdR;
 - controllare le fonti di illuminazione.



TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL TERRITORIO

art.23) Sistema dell'accessibilità e mobilità interna alla Riserva

23.1 Rete Escursionistica della Riserva

1. Il PdR individua la "Rete Escursionistica della Riserva", in connessione con gli itinerari di area vasta, parte integrante dell'infrastruttura per la fruizione tematica naturalistica a basso impatto del territorio protetto (Ciminia Greeway). La Rete escursionistica identificata nell'ambito dei progetti integrati di rete dello "Schema direttore", coinvolge i percorsi inseriti formalmente nella Rete CAI nonché altri percorsi tematici, sentieri attrezzati, carrarecce e mulattiere di collegamento interno e "strade" di servizio alle aree rurali, cartografati nella tavola QP04 "Carta degli interventi per l'accessibilità, la fruizione e la riqualificazione ambientale e paesaggistica della Riserva".
2. In relazione alle caratteristiche dei territori attraversati, i tracciati sono articolati in:
 - a) percorsi principali (pubblici e d'uso pubblico);
 - b) percorsi secondari, per l'accessibilità ad aree particolari di fruizione limitata in aree private.
3. L'EG promuove il recupero e la gestione della rete escursionistica, anche mediante accordi pubblico-privato, con i seguenti obiettivi:
 - garantire un adeguato livello di manutenzione della rete sentieristica;
 - incentivare la fruizione del territorio della Riserva ad un'utenza ampliata, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare per gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclo-pedonale;
 - migliorare le caratteristiche dei percorsi, per consentire, compatibilmente con le caratteristiche ambientali della zona, l'accessibilità ai mezzi agricoli per le operazioni di esbosco e a quelli della protezione civile per la difesa attiva dagli incendi;
 - aumentare il livello di accessibilità lungo i percorsi principali, attraverso sistemi alternativi di trasporto pubblico (accessibilità ampliata) compatibili con l'elevato grado di naturalità del territorio;
 - garantire la fruibilità, la conoscenza e l'attraversamento dei paesaggi locali della Riserva, attraverso un sistema di interventi compatibili con il grado di naturalità dell'area protetta e di opportunità di uso degli spazi;
 - monitorare le aree ad elevata naturalità, in prossimità dei percorsi, attraverso la realizzazione di aree di saggio permanenti, che consentano di verificare gli impatti antropici legati alla fruizione.
4. Tali obiettivi devono essere assunti per la valutazione degli interventi privati nelle aree attraversate ed il concorso degli stessi al progetto di rete complessivo.



TITOLO V - STRUMENTI DI ATTUAZIONE E FUNZIONI DELL'EG

art.24) Modalità generali

1. Il Piano si attua attraverso l'applicazione delle presenti Norme e del Regolamento di cui al successivo art.25) nonché la realizzazione degli interventi previsti nel Manuale di gestione di cui all'art.26). In attuazione del PdR, inoltre, l'EG esercita le funzioni di cui agli articoli 24.3, 24.4.
2. Gli interventi previsti vengono attuati tenendo conto delle priorità imposte dagli obiettivi del quadro strategico (macrostrategie e obiettivi di contesto) e degli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 del Piano della Riserva.

24.1 Convenzionamenti, accordi e programmi attuativi

1. Le attività e/o gli interventi possono essere realizzati, di norma, attraverso convenzionamenti con i proprietari o soggetti portatori di interesse aventi titolo (per le aree private), nonché mediante appositi Accordi interistituzionali.
2. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell'intervento, per l'attuazione mediante convenzionamento, l'EG può ricorrere ad una delle seguenti modalità, qualora l'intervento rivesta carattere prioritario di interesse pubblico o collettivo:
 - a) occupazione temporanea dei beni immobili e/o delle aree necessari e, una volta eseguito l'intervento, reintegrazione del proprietario o dell'avente titolo nel possesso dei beni stessi, purché non sussista l'esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio od al demanio pubblico;
 - b) acquisizione (se del caso, a mezzo di espropriazione) dei beni immobili e/o delle aree necessari e successivo eventuale affidamento degli stessi in gestione a soggetti che assumano, con specifica convenzione, l'impegno - congruamente garantito - all'esecuzione degli interventi e/o all'uso previsto dal Piano della Riserva ed alla loro gestione e manutenzione (accordi gestionali e accordi di programma).
3. L'EG, al fine di coordinare e regolare nel tempo l'attuazione del PdR, predisporre il programma generale triennale degli interventi, con il quale individua o integra e modifica le priorità nell'organizzazione delle fasi attuative del Piano stesso e nella realizzazione degli interventi. L'EG può predisporre altresì, per ciascun settore, documenti di indirizzo e/o piani di settore, che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di natura manutentiva e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del PdR nel settore considerato.
4. L'EG può avvalersi, di strumenti operativi specifici quali:
 - a) **Programmi, piani e progetti di settore**, di competenza regionale provinciale e comunale volti a prevedere e regolare l'insieme degli interventi afferenti a specifiche discipline necessari per l'attuazione del PdR in singole zone o sottozone:
 - Piani di gestione e assestamento forestale (PGAF);
 - Progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;



- Progetti di utilizzazione forestale;
 - Piano di utilizzazione agricola (PUA);
 - Piani poliennali di taglio;
 - Piani sommari di gestione dei pascoli;
 - Piano di bonifica discariche (e micro discariche);
 - Piano di recupero e bonifica siti degradati.
5. In particolare l'EG Promuove e coordina la redazione di programmi di intervento per il paesaggio, per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali e del paesaggio agrario e per i parchi culturali ed archeologici, finalizzati al recupero, alla valorizzazione dei paesaggi naturali, archeologici e culturali, agrari, delle visuali e dei luoghi panoramici della Riserva in coerenza con gli ambiti prioritari AV18 e AR9 (Tavola E "Valorizzazione del paesaggio – Ambiti prioritari") ai sensi degli art. 56,57,58,59 e con le modalità di cui all'art.57 delle NTA del PTPR.
- b) **progetti, di iniziativa pubblica o convenzionati**, volti a dare attuazione agli interventi descritti nelle "Schede progetto (SCH)" allegata al PdR (previa integrazione degli elementi eventualmente mancanti o carenti nelle schede stesse) e a singoli interventi puntualmente localizzati;
- c) **piani attuativi di iniziativa pubblica e privata - programmi integrati ai sensi della L. n.179/92 e ss.mm.ii** ed ogni altro strumento previsto e disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e finalizzato alla conservazione, recupero e valorizzazione di complessi di beni o di elementi di particolare rilievo nel sistema della Riserva naturale, allorché le operazioni da prevedere e da disciplinare si presentino particolarmente complesse ed esigano un quadro organico di riferimento.
6. All'approvazione degli strumenti di cui ai precedenti comma, provvedono gli Enti locali competenti di concerto con l'EG assicurando la partecipazione degli interessati con le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e ss.mm.e ii., nell'ambito di specifici accordi di programma.

24.2 Partecipazione alla gestione della Riserva

1. L'EG promuove forme di partecipazione alla gestione del territorio e al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1) comma 2 delle presenti norme in coerenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, in particolare:
- partecipazione attiva agli interventi di riqualificazione ambientale e alla manutenzione del territorio;
 - partecipazione attiva al miglioramento e alla diversificazione del sistema di fruizione della Riserva;
 - partecipazione allo studio, alla valorizzazione e alla tutela attiva del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.



24.3 Nulla osta e funzioni dell'Ente Gestore

1. In conformità con quanto indicato all'art. 28 della L.R. n. 29/97 e ss.mm.ii., il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'Area naturale protetta, è sottoposto a preventivo *nulla osta* dell'EG ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, fatti salvi i casi previsti dall'art.13bis della L. n. 394/1991 ss.mm.ii..
2. Il *nulla osta* verifica la conformità degli interventi alle disposizioni del PdR e del Regolamento.
3. La disciplina del *nulla osta* è riportata nel Regolamento al quale si rimanda per le procedure amministrative definite dall'EG in conformità alla normativa vigente.

24.4 Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è atto relativo a procedura di competenza esclusiva dell'Ente e consente l'esercizio di attività e manifestazioni, comunque compatibili con le presenti norme e con le finalità istitutive della Riserva, come riportato nel Regolamento.

24.5 Monitoraggio

1. Fatte salve eventuali competenze di altri enti previste dalla normativa vigente, il personale delle aree naturali protette di interesse regionale e delle strutture della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, effettua attività ispettiva di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) e alla Direttiva 2009/147/CEE (Uccelli), sia all'interno delle aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque presenti.
2. Tale attività è prevista anche nelle aree contigue individuate nel presente Piano.

art.25) Regolamento

25.1 Finalità

1. I criteri, le forme ed i modi per l'esercizio delle attività e la realizzazione di opere e interventi consentiti ai sensi degli articoli 26, 27, 30-36 della LR n. 29/97 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 2-bis e 5, della L. n. 394/1991 e ss.mm.ii., sono riportati in apposito regolamento redatto ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale.
2. Il Regolamento è redatto contestualmente al PdR allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1) comma 2, attraverso la disciplina puntuale degli usi consentiti all'interno della Riserva. Le misure regolamentari in esso contenute garantiscono la funzione gestionale del PdR con riferimento ai Siti della Rete Natura 2000 in attuazione delle Direttive CE e delle Misure di conservazione (MDC), integrandone la disciplina con particolare riferimento:
 - alla tutela del "territorio protetto" per la conservazione di habitat e specie;
 - alla definizione di misure di conservazione specifiche degli habitat e delle specie rilevati nei Siti;
 - al controllo e alla gestione dello svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico del "territorio protetto".



25.2 Efficacia e contenuti del Regolamento

1. Le misure regolamentari definiscono i principi inderogabili e le modalità per il corretto svolgimento delle attività consentite e la realizzazione degli interventi previsti o ammessi dalle presenti Norme tecniche.
2. Esse assumono funzioni prevalentemente prescrittive regolamentari, ad integrazione di quanto non specificato nelle presenti Norme, relativamente ai seguenti aspetti:
 - il mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione degli habitat naturali e semi naturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva dei Siti Natura 2000, comprese misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;
 - la conservazione attiva dei valori e delle risorse naturali/ambientali in senso esteso (acqua, suolo, vegetazione ecc.), nonché la valorizzazione compatibile di quelle storico culturali con riferimento al patrimonio rurale minore;
 - il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche e delle risorse storico culturali e paesaggistiche della Riserva.
3. Il carattere prescrittivo delle misure regolamentari ha efficacia su tutto il territorio protetto come identificato all'art.1).
4. I contenuti del Regolamento costituiscono inoltre *indirizzi generali per la funzionalità di rete a scala vasta*, contribuendo al quadro di riferimento per la valutazione e l'attuazione di progetti di valenza ecologica ambientale e paesaggistica, con riferimento all'individuazione di *aree di connessione* della Rete ecologica locale e alla costruzione e valorizzazione della Rete culturale.

art.26) Manuale di gestione (MG)

1. Il MG è redatto in stretta relazione ai temi obiettivo individuati nel Quadro Strategico del PdR che definisce per ciascuna strategia gli obiettivi generali e specifici, le indicazioni gestionali e gli interventi in risposta alle criticità e opportunità rilevate nel Quadro interpretativo e nel Quadro valutativo.
2. In coerenza con le finalità della Riserva e con i vincoli e le prescrizioni stabiliti dalle presenti NTA, esso contiene la descrizione in forma di "*Scheda progetto (SCH)*", degli interventi materiali e immateriali da attuare all'interno della Riserva (o nelle aree adiacenti funzionalmente connesse).
3. I contenuti delle schede progetto hanno carattere prevalentemente orientativo e di supporto alla presentazione delle relative richieste di finanziamento, fatto salvo quanto specificato nelle presenti norme per alcune zone ove esse rivestono una condizione essenziale per l'attuazione degli interventi con particolare riferimento alla redazione di piani attuativi autorizzati dall'Ente o programmi integrati che richiedono forme di partecipazione pubblico privato e concertazione interistituzionale.



TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

art.27) Salvaguardia generale

1. Su tutta l'area della Riserva **non sono ammesse** le seguenti attività:
 - a) l'apertura di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti non previsto dalle presenti norme;
 - b) l'impianto ex novo di colture intensive, fatti salvi i reimpianti di noccioleti (volti a migliorare densità e regolarità nei sestri d'impianto) o quelli eseguiti per la conversione da noccioleto a castagneto;
 - c) l'apertura e la coltivazione di cave e miniere;
 - d) la realizzazione di discariche e ogni altra attività che produca dissesto idrogeologico e inquinamento nell'aria, nel suolo e nell'acqua;
 - e) lo sversamento di acque non trattate nel lago;
 - f) nuova edificazione.

art.28) Norma transitoria

1. A partire dall'adozione del Piano non possono essere autorizzati interventi in contrasto con le presenti norme.
2. Fino all'approvazione delle azioni proposte nelle *Schede progetto* per le diverse zone, l'EG della Riserva può deliberare e autorizzare interventi specifici, anche parziali relativi all'oggetto dei suddetti progetti, purché non siano diversamente disciplinati dagli articoli precedenti (es progetti unitari) e non possano pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nel Piano, in coerenza con i relativi obiettivi gestionali specifici.